SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

376ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1970

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 19263
Approvazione da parte di Commissioni permanenti riunite 19329
Autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1433 e 1434:
PRESIDENTE 19264
BELOTTI 19264
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 19263
Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente 19263

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » **(676)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BARDI . . . . . *Pag.* 19319
BETTIOL . . . . . 19274 e *passim*
FILETTI 19321
FOLLIERI 19327
IANNELLI 19308, 19324
LEONE . . . . . 19269 e *passim*
LUGNANO . . . . . 19291 e *passim*
MARIS . . . . . 19269 e *passim*
NENCIONI 19278, 19291
PETRONE 19295, 19296, 19298
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19268 e *passim*
TOMASSINI 19318
ZUCCALÀ, *relatore* . . . . . 19268 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 19329, 19330

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

CARRARO e COPPOLA. — « Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 » (1437)

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

TREU ed altri. — « Norme d'interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, numero 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1400), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria » (1436);

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) *e 4ª* (Difesa):

TREU ed altri. — « Estensione al personale militare dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1402), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) e *10ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ALBANESE ed altri. — « Norme a favore dei lavoratori delle aziende private ex combattenti ed assimilati » (1380), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

TREU ed altri. — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, a tutte le categorie di lavoratori ex combattenti » (1401), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il disegno di legge: CELIDONIO ed altri. — « Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti militari ed assimilati dello Stato » (1317), precedentemente assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, è stato deferito alle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª, in sede referente, previo parere della 5ª Commissione, per consentire che il suo esame avvenga unitamente al disegno di legge n. 1402 concernente la stessa materia.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1433 e 1434

B E L O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I . Chiedo, a nome della 5ª Commissione, con il consenso di tutti i Gruppi e per espresso incarico del Presidente della Commissione stessa, che i relatori siano autorizzati a riferire oralmente mercoledì 9 dicembre sui seguenti disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica » (1433); « Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 » (1434), già approvati dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuova Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i princìpi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contradditorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; obbligo della motivazione sull'imputabilità;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; facoltà di disporre indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati sessuali;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato e per i più gravi delitti;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che

vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contradditorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

13) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

14) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

16) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

17) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

18) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

19) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 17) e 18);

20) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

21) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 19);

22) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

23) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

24) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

25) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

26) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore;

27) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

28) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

29) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti

per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

30) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

31) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

32) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

33) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

34) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonchè quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba prosciogliere o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

35) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

36) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

37) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonchè negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

38) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

39) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

40) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

41) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

42) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

43) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi;

44) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

45) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

46) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero 42);

47) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

48) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

49) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

50) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

51) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

52) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

53) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

54) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli compiuti in base al n. 37) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

55) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

56) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

57) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

58) possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione, ai fini della tutela dei suoi interessi civili; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale non proponibilità dell'impugnazione;

59) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

60) ammissibilità di nuovi motivi della impugnazione;

61) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

62) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

63) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

64) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

65) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

66) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

67) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

68) riparazione dell'errore giudiziario;

69) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero

da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

70) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai princìpi e criteri innanzi determinati.

P R E S I D E N T E . Ricordo che da parte del Governo era stato presentato lo emendamento 2. 37. Se ne dia nuovamente lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il numero 24) *con il seguente*:

« divieto di allegare al fascicolo dibattimentale i verbali degli esami dei testimoni e dei sospettati del reato redatti dalla polizia giudiziaria, verbali che possono però successivamente essere utilizzati ai fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento ».

2. 37

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo ritira questo emendamento.

Come ho già avuto occasione di dire, la ragione per la quale io avevo mantenuto questo emendamento, presentato dal mio predecessore, stava nel fatto che mi preoccupavo di una conseguenza negativa dell'abolizione della verbalizzazione, già rilevata anche nella discussione in quest'Aula e certo dannosa spesso anche per l'imputato: cioè che l'agente della polizia giudiziaria, chiamato poi a deporre nel dibattimento a distanza di tempo, non essendo più in grado di ricordare con precisione che cosa aveva accertato durante quelle indagini, potesse con la sua deposizione danneggiare la verità e quindi anche l'imputato stesso.

Ieri, quando abbiamo sospeso la seduta, abbiamo trovato un accordo nella Commissione dei nove, anche con l'intervento di altri rappresentanti del Senato, nel senso di sostituire a questo emendamento del Governo, che viene ritirato, un emendamento al punto 25) ed uno al punto 26), con i quali si consente all'agente di polizia giudiziaria, nel momento in cui, come è detto nel testo, riferisce sul reato immediatamente al pubblico ministero, di riferire anche (il che era già implicito ed ora viene reso più esplicito) sulle fonti di prova per le quali egli ha esercitato la sua funzione; il pubblico ministero quindi (non l'agente) verbalizza le notizie del reato e delle fonti di prova che gli sono state fornite dalla polizia giudiziaria, in modo che ci sarà sempre la possibilità di un controllo quando l'agente sarà chiamato in dibattimento, rispetto alle cose che egli affermerà.

Credo che questi due emendamenti siano stati presentati dal relatore; quindi, assicurando il mio favore ad essi, ritiro l'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Zuccalà sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al numero 25), *dopo le parole*: « del reato », *inserire le altre*: « e le fonti di prova ».

2. 100

Al numero 26), *dopo le parole*: « pubblico ministero di », *inserire le altre*: « verbalizzare le notizie del reato e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria; obbligo di ».

2 . 101

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

Z U C C A L A ' , *relatore* . Signor Presidente, aggiungo pochissime parole, a quelle testè dette dal Ministro, che sono illustrative sia dell'emendamento 2.100 sia del 2.101.

Anch'io faccio una breve illustrazione di entrambi gli emendamenti perchè sono colle-

gati alla stessa problematica. Mi è doveroso ringraziare il Ministro per la sensibilità che ha dimostrato ritirando il precedente emendamento e pronunciandosi a favore dell'accordo raggiunto tra tutti i Gruppi su questa delicata materia che è una delle più importanti nella nuova struttura del processo penale.

Ci siamo preoccupati di far sì che le fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria non vadano disperse o non siano soltanto affidate alla memoria dell'agente di polizia che poi verrà interrogato nel dibattimento dal giudice. Per raggiungere questi risultati abbiamo ritenuto di inserire, al punto 25), la direttiva secondo la quale la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero non solo le notizie del reato ma anche le fonti della prova. Conseguentemente, al punto 26, questo riferimento si materializza in un verbale che viene redatto dal pubblico ministero e che poi, come vedremo con le successive disposizioni e gli emendamenti alle disposizioni, viene da lui trattenuto e non allegato al fascicolo dibattimentale: questo per conservare integro lo spirito del processo accusatorio, che evidentemente sarebbe alterato, compromesso ed inquinato ove questi verbali andassero invece a finire nel procedimento.

I verbali serviranno eventualmente, su richiesta della stessa accusa o in collaborazione anche con la difesa, per un eventuale confronto mnemonico soprattutto tra quello che è stato acquisito nella fase di queste prime indagini attraverso il riferimento dell'agente di polizia e quello che verrà dedotto nel dibattimento, per cui io raccomando all'Assemblea l'approvazione sia dell'emendamento 2.100 che dell'emendamento 2.101.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha la facoltà.

L E O N E . Dichiaro che voterò l'emendamento presentato dal relatore che, come ha detto anche l'onorevole Ministro, è effetto di un incontro di opposte posizioni che sono emerse in Assemblea. Vorrei dichiarare che il relatore è stato felicissimo e fedele nell'esprimere qual è la volontà, il contenuto, la *mens* di questo emendamento.

La preoccupazione mia e di altri colleghi che condividevano il dissenso dal testo approvato dalla Camera e l'adesione al testo presentato dal Governo è stata accolta perchè concerneva prevalentemente, se non esclusivamente, la necessità di una registrazione scritta di quello che aveva recepito l'organo di polizia per evitare che anche nella più perfetta buona fede, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria, nel momento in cui fosse chiamato a testimoniare innanzi al giudice istruttore o peggio ancora più tardi in sede dibattimentale, potesse nel riferire oralmente deformare — ripeto: in buona fede — quella che era l'acquisizione immediata della prova.

Poichè questo intendevo realizzare, cioè che il magistrato recepisca immediatamente la notizia del reato e le fonti di prova e le verbalizzi, poichè lo scopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria potesse far registrare quello che ha riferito s'intende raggiunto, sono lieto di votare questo emendamento.

Vorrei dire fino da adesso — e così mi risparmierò una lunga dichiarazione di voto — che noi dobbiamo mirare molto al costume, perchè, se è vero ed è giusto che molto si è conseguito con le leggi novellistiche che sono già in vigore e se è vero che con il futuro codice di procedura penale saranno ridimensionati i poteri della polizia giudiziaria, e quindi molti di questi poteri passeranno al potere giudiziario, è altresì vero che accade in Italia purtroppo che alcuni magistrati siano legati ad un senso inquisitorio che hanno ereditato e che non fa dimenticare l'abuso dei poteri di polizia che si faceva nel tempo borbonico.

Credo che sia veramente essenziale che questa legge sia accompagnata da una revisione del costume, considerato che, se gli organi di polizia giudiziaria non potranno compiere quei rari abusi che sono stati più volte ad essi addebitati, tali abusi sono oggi alquanto frequenti da parte del magistrato.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Noi non siamo contrari ai due emendamenti innanzitutto perchè regi-

striamo con soddisfazione il fatto che il Governo ha ritirato il suo emendamento 2. 37, nei confronti del quale noi avevamo sollevato le nostre precise, ferme e vibrate critiche ieri sera. Vogliamo però chiarire alcuni aspetti della vicenda, perchè non vi siano equivoci in futuro, quando il legislatore delegato formulerà le singole norme del nuovo codice di procedura penale.

Noi riteniamo che già nella formulazione dei criteri direttivi (nn. 25 e 26) giunti dalla Camera era previsto il potere del pubblico ministero di verbalizzare quello che l'ufficiale di polizia giudiziaria poteva riferirgli come testimone, quello che cioè aveva visto ed udito. Abbiamo reso esplicito questo potere che era già implicito nel criterio direttivo: diremo poi che questo verbale non dovrà essere accluso al fascicolo destinato al giudice istruttore, come non dovrà essere accluso al fascicolo destinato al dibattimento.

Tale verbale potrà essere letto soltanto per un riscontro successivo.

A questo riguardo vorrei avere un'assicurazione precisa dal relatore e dal Ministro, non per suscitare polemiche, ma perchè desidero che le cose siano chiare. Desideriamo cioè avere assicurazione che il verbale potrà essere letto in relazione a testimonianze rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria per sentito (non dico per visto, perchè le cose che l'ufficiale di polizia giudiziaria ha visto potranno da lui essere riferite in dibattimento come teste diretto) soltanto se nel dibattimento sarà presente anche il testimone le cui dichiarazioni sono riferite dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Non sarà possibile, cioè, che il verbale sia letto ove non vi sia la possibilità in dibattimento di un confronto tra la persona, di cui vengono riferite le parole e l'ufficiale di polizia giudiziaria, altrimenti faremmo entrare nel dibattimento la voce pubblica che dobbiamo invece tener fuori.

Vorrei che il relatore ed il Ministro assicurassero che questo è il loro pensiero, nel qual caso gli emendamenti possono essere accolti.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Devo una risposta al collega Maris sia per cortesia verso di lui, sia perchè sia consacrato a verbale quello che dirò e possa essere di orientamento per il legislatore delegato; siamo in tema di delega e quindi la volontà del Parlamento deve essere accertata nel modo più chiaro possibile affinchè non ci siano poi successive distorsioni.

L'interpretazione di questa disposizione è nello spirito testè ricordato dal collega Maris, ma è soprattutto in relazione a tutta la organizzazione nuova del processo.

È evidente e chiaro che il verbale che il pubblico ministero potrà utilizzare nel momento del dibattimento per controllare la veridicità o meno di una deposizione non riguarda più il pubblico ufficiale che l'ha reso ma il teste che in quel momento viene interrogato con l'esame incrociato.

Quindi al teste che è presente, il pubblico ministero può ricordare se è vero o meno che egli in epoca antecedente ha detto all'agente di polizia giudiziaria, che gliel'ha riferito con verbale, quella certa circostanza. Chiaramente si deve intendere pertanto come un atto che non fa parte del fascicolo processuale, ma che viene portato al pubblico ministero, così come può essere portato dalla difesa: infatti, anche la difesa può interrogare e sentire privatamente il testimone e poi contestare nel dibattimento, se è vero che il testimone ha riferito alla difesa una certa circostanza. È la logica dell'interrogatorio incrociato che consente queste possibilità e queste contestazioni.

M A R I S . Desidero fare una breve replica perchè la cosa è delicata. È possibile la testimonianza *de audito* in un processo soltanto se è presente anche la persona che è stata sentita, se no non c'è riscontro possibile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma questo è un altro problema, senatore Maris.

Z U C C A L A ' , *relatore.* L'ho confermato.

L E O N E . Ma questo è nello spirito del processo accusatorio. È l'acquisizione più autentica del processo accusatorio: presenti i testimoni, solo allora si procede al controllo di quello che hanno detto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei dire al senatore Maris, come ho già anticipato nella mia interruzione, che questo è un altro problema: il problema dei limiti entro i quali il pubblico ufficiale può riferire le cose che ha sentito; è un altro problema, risolto, vorrei dire, in altra sede. Qui si tratta delle cose che il pubblico ufficiale va a dire in dibattimento; se sono della stessa natura, riguardano lo stesso oggetto di quelle che ha riferito al pubblico ministero, trovano controllo, occorrendo, nelle cose che sono state verbalizzate dallo stesso pubblico ministero.

Il problema posto dal senatore Maris è diverso, ed io mi rendo conto dell'importanza di esso. Quindi non mi pare che ci possano essere equivoci sullo scopo di questa disposizione che del resto è stato chiarito negli stessi termini anche dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.100, presentato dal senatore Zuccalà, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Zuccalà ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli emendamenti 2. 44 e 2. 72.

A R N O N E , *Segretario*:

Al numero 26), *sostituire il secondo periodo, dalle parole*: « di esercitare », *sino alla fine, con il seguente*:

« di esercitare l'azione penale in confronto degli arrestati o dei fermati prima che scada la validità del provvedimento, ponendoli a disposizione del giudice istruttore; obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste ».

2. 44 ZUCCALÀ, *relatare*

Al numero 26), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: « previsione di un giudizio di convalida del fermo o dell'arresto da parte del giudice istruttore, con instaurazione del contraddittorio tra le parti; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale, nel contraddittorio delle parti e con pubblicità ».

2. 72 MACCARRONE Pietro, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI, MARIS, PETRONE, TEDESCO Giglia

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 44.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Signor Presidente, questo emendamento è il frutto di un accordo lungamente pensato ed elaborato in sede di comitato ristretto e pone rimedio ad una lacuna che esisteva, a mio parere, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera. Si tratta del problema di che cosa accade alla persona arrestata o fermata successivamente alla scadenza della validità del fermo o dell'arresto. Sembrava — c'è anche una recente interpretazione giurisprudenziale aberrante — che si potesse addirittura arrivare a prolungare questo fermo o questo arresto fino al limite dei 40 giorni entro cui il pubblico ministero ha la possibilità di decidere la sorte del procedimento. E allora, per evitare dubbi, abbiamo stabilito che la persona fer-

mata o arrestata deve essere, prima che scada la validità del fermo, posta a disposizione del giudice istruttore. Il giudice istruttore ha una duplice alternativa: o conferma la validità del fermo ed emette mandato di cattura, se ne ricorrono i presupposti previsti da un articolo successivo, oppure libera la persona arrestata perchè non ricorrono le condizioni previste per il suo arresto (cioè che ci sia la flagranza di reato, che ci sia fondato sospetto di fuga e così via). Quindi con questa elaborazione si pone riparo e rimedio ad un vuoto che si era creato tra il momento in cui scadeva la validità del fermo e il momento in cui doveva essere emesso un mandato di cattura perchè non si sapeva che cosa succedesse dell'arrestato e del fermato.

A questo punto, illustrato il mio emendamento, vorrei pregare i colleghi presentatori dell'emendamento 2.72 di ritirarlo perchè è restrittivo rispetto alla previsione del mio emendamento 2.44. Infatti innestare un giudizio di convalida davanti al giudice istruttore, quando invece il giudice istruttore ha l'obbligo, il dovere *ope legis* di decidere, entro la scadenza, la validità del fermo, è molto più dilatorio e quindi molto più sfavorevole all'imputato. Per queste ragioni pregherei i presentatori di ritirare l'emendamento 2.72.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste sull'emendamento 2. 72?

M A R I S . Signor Presidente, noi ritiriamo la prima parte del nostro emendamento fino alle parole: « fra le parti ».

Z U C C A L A' , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore.* La seconda parte, senatore Maris, non ha motivo di esistere perchè già è prevista l'impugnativa del mandato di cattura davanti al tribunale in camera di consiglio. Trasformandosi il fermo in mandato di cattura da parte del giudice, scattta il diritto all'impugnativa davanti al tribunale; è prevista al n. 42) laddove si dice: « impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ». La dizione è pressochè identica.

M A R I S . Sono d'accordo; ritiriamo l'emendamento 2.72.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.44.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo nell'accogliere la proposta in quanto risponde allo scopo che è stato indicato, cioè allo scopo di evitare il prolungamento indebito del fermo. Però la dizione con cui questa preoccupazione è stata espressa può essere intesa male. Si parla infatti di obbligo « di esercitare l'azione penale in confronto degli arrestati o dei fermati prima che scada la validità del provvedimento ».

Ora, vi sono due diversi problemi. La preoccupazione che finisca la validità del fermo se il fermato non viene posto a disposizione del giudice istruttore è pacifica; ma qui imponiamo alla procura di esercitare la azione penale nello stesso termine. Un individuo viene fermato, scade il termine e viene rilasciato; ma non per questo deve venir meno la possibilità dell'accusa di promuovere l'azione penale in tempo successivo nei confronti di colui che non è più fermato.

Quindi vorrei invitare l'onorevole relatore a correggere questa dizione che dà luogo all'equivoco che ho detto.

Z U C C A L A' *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ', *relatore.* Accolgo il rilievo dell'onorevole Ministro, e mi riservo di presentare al più presto una nuova formulazione dell'emendamento 2. 44.

P R E S I D E N T E . L'esame dell'emendamento 2. 44 è allora accantonato per con-

sentire la presentazione di una nuova formulazione.

Passiamo agli emendamenti presentati al numero 28). Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Sostituire il numero 28) *con il seguente*:

« potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza di adempiere all'obbligo di cui al n. 29), avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti ».

2. 45 ZUCCALÀ, *relatore*

Al numero 28), *sostituire le parole*: « della formulazione dell'imputazione » *con le altre*: « dell'adempimento dell'obbligo di cui al numero 29) ».

2. 73 TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro

Al numero 28), *sostituire le parole*: « avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti » *con le altre*: « avvalendosi della collaborazione della polizia giudiziaria ».

2. 6 LEONE

Al numero 28), *sopprimere le parole*: « che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti ».

2. 31 BETTIOL

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 45.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Anche questo emendamento è frutto dell'accordo raggiunto in sede di comitato ristretto dei nove, a larghissima maggioranza, direi quasi all'unanimità. L'emendamento rimedia ad un equivoco che non si era chiarito nel corso dei pregevoli lavori dell'altro ramo del Parlamento e che derivava dall'indeterminatezza dei criteri direttivi per l'esercizio dell'azione penale. Abbiamo avuto l'ausilio ed il suggerimento, preziosi come sempre del resto nel corso dei nostri lavori, del senatore Leone il quale giustamente ha rilevato che l'esercizio dell'azione penale subito dopo la *notitia criminis*, non può non essere un elemento costante perchè il pubblico ministero può esercitare l'azione penale anche nel corso dell'attività istruttoria, può demandare, cioè, al giudice istruttore gli atti perchè proceda all'istruzione e nel corso dell'attività istruttoria elevare poi l'imputazione. Abbiamo quindi ritenuto che il potere del pubblico ministero di compiere l'indagine preliminare sia non in dipendenza del suo dovere di elevare imputazione (ed in questo senso i 40 giorni concessigli potrebbero essere insufficienti), dovere che egli può assolvere anche nel corso dell'indagine istruttoria presso il giudice istruttore, ma sia in dipendenza di sciogliere la riserva che è prevista nel numero 29) cioè se richiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia o se richiedere l'istruzione del procedimento perchè la denuncia non è manifestamente infondata e ci sono quindi possibilità utili di svolgere l'istruttoria.

In questo senso credo che l'emendamento costituisca un utile chiarimento, ed evita il rischio che il pubblico ministero trattenga presso di sè la *notitia criminis* oltre il termine dei 40 giorni perchè non raggiunge il fine di elevare imputazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho qualche perplessità che in questo modo si possano aumentare i poteri del pubblico ministero, però mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2. 73, mi pare che esso possa essere accolto perchè specifica che non si tratta soltanto della formulazione dell'imputazione ma anche di tutte quelle altre cose che secondo i casi possono essere fatte. Pertanto mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento 2. 45

ed esprimo parere favorevole all'emendamento 2. 73.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, lei insiste per la votazione dell'emendamento 2. 6?

L E O N E . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiol, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 31?

B E T T I O L . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 73?

M A R I S . Lo ritiro, perchè assorbito dall'emendamento 2. 45.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2. 45, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli emendamenti 2. 7, 2. 46 e 2. 10.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Dopo il numero 28), *inserire il seguente*:

« 28-*bis*) potere del pubblico ministero di procedere a giudizio direttissimo anche nei confronti di imputati non detenuti nel caso in cui la prova appare evidente, con facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione ».

2. 7 LEONE

Dopo il numero 28), *inserire il seguente*:

« 28-*quinquies*) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo anche nei confronti di imputati non detenuti ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta con facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione ».

2. 46 ZUCCALÀ, *relatore*

Al numero 31), *dopo le parole*: « previsione di richiesta » *inserire le altre*: « , anche da parte dell'imputato, ».

2. 10 LEONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare gli emendamenti 2. 7 e 2. 10.

L E O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siamo in questo momento di fronte ad un altro dei problemi centrali di questo disegno di legge. Sono convinto che nessuno dei problemi finora toccati e che toccheremo ha un aspetto politico; quindi respingo nella maniera più ferma qualsiasi accenno ad un orientamento o valutazione politica in quanto si tratta, nell'ambito di un processo accusatorio che tutti perseguiamo, di conseguire il migliore risultato.

Dissi nella discussione generale, e ripeto qui telegraficamente, come io non concepirei un codice ispirato al principio accusatorio che ripudiasse, come si ripudia nel testo della Camera, il procedimento direttissimo. Questo procedimento è nel tessuto del codice attuale a carattere misto una espressione, anzi la maggiore espressione, di un episodio di procedimento accusatorio. Il processo accusatorio tipico, classico e difficile da realizzare nella società attuale, è quello per il quale a brevissima distanza dal reato e senza che le prove siano assunte da nessun organo, il dibattimento si celebri con questo duplice risultato: acquisizione genuina, immediata per la prima volta, fresca, autentica delle prove e conseguimento da parte dell'imputato del diritto ad essere giudicato subito nonchè immediatezza di interpretazione degli avvenimenti.

La Camera ritiene di aver mantenuto il provvedimento direttissimo avendolo inalveato nel sistema della indefettibilità del giudice istruttore. E qui vorrei dire ai colleghi che il sistema della Camera — ecco per-

chè io spesso uso delle espressioni forse esagerate ma certamente sincere — è veramente ambiguo. Ripeto che il giudice istruttore non è congeniale al processo accusatorio.

Il giudice istruttore non va d'accordo con il processo accusatorio. Mi è stato spesso rimproverato di essere stato in passato sostenitore della « formalizzazione » del processo; ma era una tesi che io sostenevo nell'ambito del sistema vigente. Processo accusatorio e giudice istruttore sono due cose incompatibili: tuttavia accettiamo la commistione perchè qui non stiamo facendo nè ostruzionismo nè radicale opposizione: stiamo tentando ancora una volta di portare un contributo di affinamento a questo disegno di legge.

Che cosa stabilisce la Camera? Che il pubblico ministero entro 40 giorni (nel mio paese si dice: campa cavallo) può chiedere al giudice istruttore il procedimento immediato, che sarebbe sostitutivo di quello direttissimo. Quindi vi sono 40 giorni per il pubblico ministero perchè si trastulli a determinare se ricorrono o meno i requisiti del procedimento direttissimo. Il giudice istruttore non ha un termine per provvedere. A questo proposito vorrei che l'onorevole Ministro (con il quale abbiamo avuto un vivace scambio di parole in privato ma al quale riaffermo la mia simpatia ed il mio rispetto) meditasse su queste mie osservazioni. Il giudice istruttore non ha l'obbligo di provvedere entro un determinato termine e se stabiliamo un obbligo di questo genere siamo degli ingenui perchè non è possibile configurare una sanzione. Un obbligo, specialmente processuale, intanto è operante in quanto è collegato ad una conseguenza, ad una sanzione. Noi non possiamo dire che se il giudice non provvede nel termine di cinque giorni, di due giorni, di sette ore accade qualche cosa. Che cosa può accadere? Nullità certo no perchè faremmo saltare il processo, quindi saremmo degli scellerati. Decadenza? Ma di che cosa? Di nessun potere. Oggi esistono infiniti obblighi per il giudice previsti nel codice che egli non osserva spesso non per colpa sua, non per neghittosità e per i quali non c'è sanzione. Basti pensare che il termine per il deposito della motivazione della sentenza è di quindici giorni e che ci sono processi — e alcuni colleghi presenti lo possono attestare — in cui la sentenza viene depositata dopo quindici mesi: e non c'è sanzione.

Pertanto, concludendo, questo procedimento immediato che dovrebbe sostituire il procedimento direttissimo diventa un accelerato, anzi diventa uno di quei treni merci che vengono inoltrati sui binari quando sono passati non solo i rapidi ma gli ultimi *omnibus*, come si chiamavano ai tempi di Edmondo De Amicis. E allora vogliamo veramente il procedimento direttissimo? Il procedimento direttissimo significa, in sostanza, che il pubblico ministero, ricevuta la *notitia criminis*, senza poter interrogare (vedete quanto è accusatorio il procedimento direttissimo!), senza poter compiere alcun atto, ma valutando solo la notizia di reato e le fonti di prova che eventualmente gli vengono, vede se c'è un'immediata possibilità di giudizio e, in caso affermativo, presenta l'imputato al giudice del dibattimento; pienezza quindi del processo accusatorio.

Ma a questo punto inseriamo anche, e per scaramanzia non vorrei chiamarla più così, la mannaia istruttoria. Infatti, probabilmente per averla così pittorescamente definita in qualche mio scritto, non ha avuto fortuna. Comunque vorrei aggiungere che fu rinvenuto il nome di un grande giurista dell'800, che non ricordo in questo momento, che avrebbe pensato molto prima di questo modestissimo collega che vi parla a questa mannaia istruttoria. In sostanza, voglio dire che un'altra realizzazione del processo accusatorio sarebbe quella di consentire all'imputato di dire: sentite, io all'istruzione ci rinuncio, voglio andare subito in pubblico dibattimento.

Quindi ritiro l'emendamento 2.7 ed accetto il testo del collega Zuccalà nel quale — lo segnalo all'Assemblea — vi è un'intuizione felicissima. Io sono grato al senatore Zuccalà — gliel'ho detto in sede di comitato dei nove e ho l'obbligo di ripeterlo qui in Assemblea pubblicamente — per aver pensato di inserire un elemento che caratterizza il procedimento direttissimo, garantendolo da talune legittime preoccupazioni, che avevano

alcuni colleghi, sull'abuso di tale procedimento. Egli cioè ha proposto di stabilire che il procedimento direttissimo si può instaurare soltanto su istanza dell'imputato. Osservavano alcuni colleghi, e secondo me non a torto, sia pure esagerando nella preoccupazione, che se noi lasciamo il procedimento direttissimo nell'esclusiva facoltà del pubblico ministero può darsi che in taluni casi, per creare la sensazionalità scandalistica di un procedimento, questi porti in dibattimento a distanza di due giorni delle persone che avrebbero interesse ad essere prosciolte in istruttoria. Ora, siccome la formula Zuccalà scioglie questo nodo ed elimina questo dubbio, penso che non si dovrebbe esitare un istante ad accoglierla.

E poichè ho parlato della cosiddetta mannaia istruttoria mi consenta, signor Presidente, di dire che rinuncio all'emendamento 2. 10 purchè sia inserito nell'emendamento Zuccalà 2. 46. Pregherei il collega Zuccalà di esaminare se non valga la pena aggiungere, dopo il suo emendamento, le parole « facoltà dell'imputato » (cioè trasferisco qui con altre parole l'emendamento cui ho rinunziato) « di richiedere il giudizio immediato anche durante il corso dell'istruzione ». Questo procedimento non lo chiamerei più direttissimo. Noi avremmo che nelle more dell'istruzione l'imputato chiede all'organo dell'istruzione di essere trasferito in sede dibattimentale; per cui lo chiamerei immediato.

Vorrei pregare inoltre lo stesso onorevole Ministro di considerare l'opportunità di rinunciare alla trafila del giudice istruttore. Persino io che sono stato l'amico, sul piano dottrinale, del giudice istruttore debbo riconoscere che a questo fine non serve a niente. Se voi mi dite — come avete fatto in privato — che serve soltanto a fare il « passacarte », allora eliminiamo queste complicazioni che aumentano il lavoro degli uffici e soprattutto eliminiamo dal nostro spirito il mito che questo processo debba sempre passare attraverso il filtro del giudice istruttore e non possa invece attuarsi, per quanto riguarda il dibattimento, attraverso un rapporto immediato fra il pubblico ministero e il giudice del dibattimento.

Non si tratta di simpatia o di antipatia nei riguardi del giudice istruttore o del pubblico ministero. Ho sempre detto e ripeterò che ho trovato taluni giudici istruttori dall'animo poliziesco e borbonico e pubblici ministeri dall'animo aperto ed illuminato. Il problema è di costume. D'altra parte il pubblico ministero oggi è garantito al massimo nella imparzialità e nell'indipendenza.

Non c'è neanche da fare una valutazione; si tratta di un diritto dell'imputato di chiedere al pubblico ministero il procedimento direttissimo. La trafila del giudice istruttore, qualsiasi ulteriore complicazione, farebbero perdere al procedimento direttissimo il suo carattere di immediatezza del dibattimento, per cui non varrebbe nemmeno la pena di prevederlo se dovesse essere mantenuto un testo analogo a quello presentato dalla Camera.

Invito pertanto i colleghi di ripiegare tutti sull'emendamento Zuccalà che ritengo felicissimo soprattutto per l'aggancio del procedimento direttissimo alla richiesta dell'imputato, accettando anche la formula di « procedimento immediato su richiesta dell'imputato *in itinere* dell'istruzione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2.46.

Z U C C A L A' , *relatore.* Desidero aggiungere poche cose a quanto detto testè dal senatore Leone.

L'emendamento 2. 46, a mia firma, è frutto di una lunga discussione che si è fatta in sede del comitato dei nove. Vi era in quella sede la preoccupazione preponderante che il giudizio per direttissima non si inquadrasse nel rito accusatorio non tanto perchè questo non conosce il procedimento per direttissima (anzi esso è l'essenza del rito accusatorio), sibbene perchè poteva venire strumentalizzato a fini diversi, in relazione ad un certo deteriore costume che da qualche tempo si è instaurato nel nostro Paese. Poteva cioè accadere che, ad esempio, 500 scioperanti venissero accusati subito e tradotti davanti al giudice del dibattimento quando potevano benissimo avere il diritto di essere prosciolti dal giudice istruttore senza passare per un

procedimento che sarebbe stato lungo, dispendioso e negativo anche per la loro posizione politica.

Ci siamo allora preoccupati dei casi in cui manifestamente è chiaro per lo stesso imputato che non esistono prove di sua colpevolezza e che quindi egli ha il diritto di chiedere il giudizio del giudice nel dibattimento per essere completamente prosciolto dall'accusa; in queste ipotesi è bene consentire, se vi è la richiesta determinante dell'imputato, di poter accedere direttamente al giudice del dibattimento.

Qualche perplessità mi lascia invece la cosiddetta mannaia istruttoria *in itinere* che è prevista nell'emendamento 2. 10. Illustro anche questo emendamento in modo da non ritornarci sopra, dato che già ne ha parlato il presidente Leone. Mi lascia qualche perplessità non tanto per la sua opportunità o meno, perchè la richiesta dell'imputato durante l'istruzione, al giudice istruttore, di essere rinviato subito al dibattimento potrebbe essere anche utile per sciogliere ogni riserva sulla colpevolezza o meno, quanto per il fatto che mi sembra incongrua nel sistema del processo accusatorio. Perchè se è l'imputato che nel corso dell'istruttoria ha acquisito la sensazione precisa che non ci sono prove a suo carico e deve essere prosciolto, a maggior ragione questa sensazione la deve avere il giudice istruttore. Quindi si esalta in quello stesso momento la funzione del giudice istruttore nel richiedere...

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, lei ha tenuto presente che il senatore Leone ha ritirato l'emendamento 2. 10?

L E O N E . Sì, però, spostandolo e formulandolo in altro modo.

Z U C C A L A' , *relatore*. Sto esprimendo appunto le mie perplessità perchè mi pare di non dovere accedere ad altre formule.

Dicevo che se l'imputato ha la sensazione che prove concrete non esistono a suo carico, tanto da sfidare il dibattimento, a maggior ragione questa sensazione l'avrà il giudice istruttore che concluderà rapidamente l'istruzione pervenendo appunto all'assoluzione con formula piena, che è molto più qualificante per l'imputato di quanto non possa essere quella del dibattimento.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento anche nella nuova formulazione prospettata dal senatore Leone.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Indubbiamente la questione riveste un particolare interesse. È in gioco il diritto dell'imputato di pervenire al più presto possibile ad un giudizio che lo liberi in maniera definitiva dall'accusa; è necessario tutelare questo diritto. Però non dobbiamo dimenticare — ecco la cautela — due circostanze: una è la pessima esperienza che ha dato l'istituto del giudizio per direttissima, tipicamente nei processi per diffamazione a mezzo stampa, per la struttura e per l'arretratezza dell'organizzazione, per l'eccessivo lavoro degli uffici giudiziari. Sta di fatto che il giudizio per direttissima non ha mai praticamente funzionato nel nostro Paese neppure negli altri casi; anche in caso di arresto in flagranza di delitto, abbiamo sempre constatato che pochissime volte il processo è stato effettivamente celebrato nei cinque giorni. In generale, quell'udienza del rito per direttissima serviva solo o a concedere la libertà provvisoria o a disporre un altro rinvio, perchè il giudice che era stato investito della causa non era in grado di conoscerla effettivamente.

Quindi bisogna essere molto prudenti nell'esaltare questo giudizio per direttissima che non ha dato mai nessuna buona prova. La seconda perplessità deriva dal fatto che è proprio attraverso il rito per direttissima che si sono compiute le più gravi violazioni dei diritti di difesa e dei diritti dell'imputato, imponendogli quello che in sostanza non era il suo giudice naturale, perchè il pubblico ministero lo citava davanti a quel magistrato che riteneva, soprattutto nei grandi tribunali, più idealmente propenso ad accettare le sue impostazioni accusatorie.

Su questo punto in particolare si è appuntata anche la critica della Corte costituzionale che, con sentenza n. 117 del 21 novembre

1968, ha dichiarato che nel giudizio per direttissima vi è una ragione di incostituzionalità sotto il profilo della possibile violazione del giudice naturale.

Fatte queste due considerazioni, che lasciano molte perplessità, resta un'ultima ragione per cui siamo contrari a questo criterio direttivo, a meno che la nostra interpretazione non sia sbagliata.

L'emendamento 2.45 presentato dal senatore Zuccalà, dopo aver previsto il potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo quando ne faccia richiesta l'interessato, prevede la facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione. Ora a me pare che a questo punto veramente venga ad essere gravemente leso il principio fondamentale del processo accusatorio.

Il momento del dibattimento è la sintesi dialettica del confronto tra l'accusa e la difesa. Se in questo momento accettiamo la possibilità del giudice del dibattimento di rinviare in istruttoria, non so se per disattenzione o con un machiavello, facciamo saltare per aria tutta la struttura del processo accusatorio. Se vogliamo essere coerenti dobbiamo stabilire soltanto che il pubblico ministero ha potere, vorrei dire ha facoltà, più che potere, di richiedere il giudizio direttissimo anche nei confronti dell'imputato non detenuto ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta. Punto e basta. Colui che è titolare del diritto dell'accusa, dell'azione penale, raccolte le prove che ritiene sufficienti, le porta davanti al giudice; e lì l'istruttoria si conclude nel dibattimento, in cui si confrontano le parti, si realizza una sintesi dialettica delle rispettive posizioni, si raggiunge la verità, almeno la verità processuale. Non si può ritornare indietro e trasformare il processo accusatorio, proprio nel momento culminante e finale, in un momento di un processo tradizionale inquisitorio, con il potere del giudice di valutare l'istruttoria e di riaprirla. Non mi pare che questa soluzione possa ritenersi corretta.

Ecco perchè il testo deve essere rivisto: al massimo potrà essere il giudice istruttore ad avere la facoltà di arrestare il transito, di fermare questo *iter* della direttissima. Il giudice del dibattimento non dovrà mai avere questo potere.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, conserviamo sempre le riserve che abbiamo espresso su questo disegno di legge che credo sia cosparso di incongruenze ed anche di improprietà di linguaggio, di improprietà terminologiche e — quello che è più grave — anche di incertezze sui concetti fondamentali che informano la dottrina processualistica.

Questo disegno di legge — lo dico senza offesa per nessuno perchè esso è scaturito anche da un esame svoltosi in clima rovente alla Camera dei deputati — non eccelle certo per dottrina e per rispetto anche di quei canoni che ormai sono *ius receptum*. Siamo d'accordo, esaminando il rito, con le riserve che ho espresso, per un potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo anche nei confronti di imputati non detenuti, cioè al di fuori di quella previsione della norma contenuta nell'articolo 501 del codice di procedura penale. Siamo soprattutto favorevoli che il giudizio direttissimo, al di fuori dello schema previsto dall'articolo 501 e seguenti del codice di rito, sia piuttosto quel rito atipico che è stato delineato con una ormai lontana sentenza della Suprema corte di cassazione a sezioni riunite: procedimento che, se non erro, per la prima volta è stato previsto dalla legge sulla stampa.

Sono d'accordo con il rilievo fatto dal senatore Maris. Non è tanto il fatto che questa norma violi il principio e l'essenza del rito accusatorio; è tutto il disegno di legge che, mentre pone dei princìpi che richiamano al rito accusatorio, ne stabilisce degli altri che con il rito stesso sono in aperto contrasto.

Il rito accusatorio prevede l'incontro tra le parti nel processo penale e prevede il germinare, il sorgere delle prove dal vivo contrasto. Tutte le norme che abbiamo esamina-

to anche prima (anche quel fascicolo, che non è allegato al fascicolo processuale, riguardante l'accertamento delle prove, che dovrebbe essere poi esaminato separatamente, al termine del processo, per accertare la rispondenza alla realtà di alcune deposizioni) contrastano con il rito accusatorio nella sua essenza: rito accusatorio che noi difendiamo ma vorremmo veramente fosse tale e non fosse invece un ibrido, come questo disegno di legge lo presenta, con tutte le conseguenze di costume cui faceva riferimento il senatore Leone.

Sono sicuro che, attraverso queste espressioni velleitarie, di guerra aperta al cosiddetto rito inquisitorio posto dal codice vigente, si sia dimenticato di creare qualcosa di nuovo e si voglia, attraverso una facciata incerta e che si erge nella bruma della terminologia più eterodossa, creare qualcosa che lascia le cose come sono, seguendo sempre la filosofia del Gattopardo, che contraddistingue l'azione del Governo che guida le sorti del Paese in questo momento.

Siamo contrari a questa facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione: è una norma che abbiamo sempre combattuto anche nella pratica (mi pare sia contenuta nell'articolo 504 del codice di procedura penale che riguarda il rito direttissimo esaminato) e al cui riguardo c'è una giurisprudenza travagliata della suprema corte: infatti, di fronte ad una norma precisa che il codice di rito pone, si è sempre discusso se si trattasse di una facoltà del collegio durante il dibattimento, se potesse essere esercitata durante il dibattimento o se potesse essere esercitata solo ed esclusivamente al termine del dibattimento stesso, ossia quando tutti i tentativi di acquisire la verità nel dibattimento fossero esauriti cosicchè solo allora il giudice poteva disporre atti istruttori singoli o l'istruzione.

Noi vogliamo ora perpetuare questo ibrido con la differenza che, mentre nel rito inquisitorio ciò era compatibile perchè il rito inquisitorio stesso si ispira alla filosofia dell'istruzione e si basava solo ed esclusivamente su di essa, il rito accusatorio invece abbandona questa filosofia ed è vano tornare indietro.

Nell'attuale rito, con tutti i suoi difetti, le sue lacune, le sue manchevolezze, il collegio aveva la possibilità al dibattimento di usare tutti i mezzi istruttori per la ricerca della verità, senza interruzioni. E così anche nel rito direttissimo, che è stato dal senatore Maris così criticato, vi erano tutte le possibilità di disporre i mezzi istruttori per giungere all'accertamento dei fatti e cioè, come si dice con frase ipocrita, per la ricerca della verità che è tutta soggettiva e non è oggettiva. Ammoniva il Carrara che solo in Dio verità e certezza si congiungono, avendo cessato quella di essere tutta soggettiva, l'altra di essere tutta oggettiva.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Prendendo le mosse da alcune parole dell'intervento dell'ultimo oratore, vorrei dire che è un po' una trasposizione polemica, comoda, quando si parla di questo disegno di legge, dire: questa è l'espressione del Governo che mal governa o altre cose simili. Questo è un disegno di legge che, certo, è stato di iniziativa governativa, ma ha avuto una elaborazione lunghissima — il senatore Nencioni dice in un clima acceso; qualche volta è meglio acceso che troppo spento, per la verità, come succede — nell'altro ramo del Parlamento e in Commissione al Senato. Quindi non è che sia una escogitazione del Governo che non sa governare. È qualche cosa che merita un certo rispetto che naturalmente non lo sottrae alle critiche che possono essere rivolte in questa sede. Anzi, io vorrei cogliere ancora una volta l'occasione da questo per dire che spesso, anche ieri sera, qui si sono udite delle argomentazioni circa la presunta volontà di impedire al Senato di esercitare la sua sovranità. Questi argomenti polemici possono essere comodi; io ho ricordato ieri, senatore Leone, la prima riunione del Consiglio dei ministri alla quale lei ha contrapposto il successivo Consiglio dei ministri da lei presieduto, che si era fermato sull'assoluzione per insufficien-

za di prove che poi la Camera aveva approvato con larga maggioranza. Evidentemente l'ho fatto con una intenzione del tutto opposta a quella che mi è stata attribuita dal senatore Leone, che probabilmente ha impressionato alcuni senatori. Infatti, io, riferendomi soprattutto alla discussione in sede di Consiglio dei ministri, ho voluto ricordare quanto dibattuto fosse quel tema. Cioè ho voluto sottolineare che fin dall'inizio — e dò atto questa volta al senatore Leone di essere stato sempre coerente a questa impostazione — ha suscitato delle apprensioni la proposta dell'abolizione della formula « assoluzione per insufficienza di prove ». Quindi io volevo appunto testimoniare come si trattasse di un argomento importante prima di passare alle argomentazioni con le quali sostenevo questo.

Scusate questa digressione; ritorno all'argomento che stiamo trattando adesso. Qui bisogna eliminare due equivoci che probabilmente sono nell'aria. Non si tratta di sostituire la formula, il termine « procedimento per direttissima » a quello di « procedimento immediato ». Credo che nè il senatore Zuccalà nè il senatore Leone, presentatore del primo emendamento poi ritirato, si propongano soltanto di ristabilire un termine della procedura attuale, che del resto non è un termine che goda molto rispetto, in considerazione di come ha funzionato finora il procedimento per direttissima. Quindi non è problema di un termine. Per me, proprio per stabilire la diversa ampiezza dell'area alla quale si riferisce questo tipo di giudizio diretto, credo che sia meglio usare un termine diverso, il termine « immediato » che è usato al punto 31).

Ma non si tratta di questo e non si tratta nemmeno della contesa fra il pubblico ministero, che tende a conservare dei poteri, e noi che tendiamo a concentrarli nel giudice istruttore. Il problema è un altro e credo che sia in parte sfuggito a coloro che hanno presentato questi emendamenti.

Perchè il senatore Leone ha ritirato il suo emendamento e ha aderito all'emendamento del senatore Zuccalà? Proprio perchè nelle discussioni in Commissione, e comunque nella mente di ciascuno, sono nati quei dubbi circa la pericolosità ai quali ha accennato poco fa il collega Maris per quanto riguarda il procedimento direttissimo che potrebbe essere usato senza la volontà dell'accusato per scopi che non vogliamo ora definire, ma comunque di distorsione dell'attività della giustizia. Si è allora arrivati alla formulazione proposta dal senatore Zuccalà il quale dice: procedimento direttissimo sì, ma solo a richiesta dell'accusato. Debbo dire però che in questo modo si restringe l'area di quel procedimento che al punto 31) chiamiamo procedimento immediato. Ci può essere, infatti, un procedimento nel quale l'accusato rifiuti il giudizio direttissimo o immediato (e credo che accada spesso, soprattutto in questo Paese dove ogni tanto si fa un'amnistia, che l'accusato abbia interesse a prolungare il processo). Gli accusati di delitti per i quali non occorre istruttoria, data la loro evidenza, non vorranno dunque il procedimento immediato e vorrannno invece il procedimento normale, con tutte le sue lungaggini. Allora con l'emendamento Zuccalà — necessario, ripeto, perchè se non ci fosse l'intervento della volontà dell'accusato andremmo incontro agli altri pericoli che si sono voluti evitare — praticamente si è limitata la possibilità di applicare il procedimento immediato; perciò si è raggiunto proprio, senatore Leone, un risultato opposto a quello che lei va perseguendo, perchè si è ristretta soltanto alla volontà dell'imputato la possibilità del procedimento direttissimo. Quindi avremo questa distorsione: procedimenti che per la mancanza di prove dovrebbero essere coperti dall'istruttoria che passeranno per direttissima, e procedimenti che per la evidenza delle prove potrebbero essere risolti in cinque minuti (come leggiamo che avviene nei Paesi anglosassoni, anche se tutto ciò che leggiamo è sempre elogiativo, ma poi chissà come vanno le cose anche in quei Paesi) che invece saranno soggetti alle lungaggini dell'istruttoria e quindi alle complicazioni che abbiamo voluto evitare.

Pertanto vorrei pregare il senatore Zuccalà ed anche il senatore Leone — se è vero, come sono sicuro, che si sta discutendo con spirito di collaborazione per migliorare il testo, sia pure con le riserve di fondo che ha

il senatore Leone (mi pare che qui da qualcuno si stia ripetendo ciò che è accaduto per la discussione sul divorzio: « siamo contrari, ma cerchiamo di migliorare la legge ») — di voler riflettere se, a prescindere dalla questione se il procedimento direttissimo debba avvenire per impulso soltanto del pubblico ministero o se debba passare per un bollo, come si dice, dal giudice istruttore, cosa sulla quale ritornerò fra breve, e a prescindere dal nome, cioè se si deve chiamare immediato o direttissimo, nel momento nel quale cercano di prestare il massimo ossequio possibile alla direttiva del processo accusatorio che vorrebbe la massima estensione e applicazione di questo procedimento, non raggiungano invece il risultato opposto e cioè quello di restringere l'ambito del processo immediato ai soli casi nei quali questo processo sia voluto dalla parte offesa.

Per salvare il numero 31), il quale non indica per il processo immediato come condizione la volontà dell'imputato, cioè per salvare questo maggiore ambito del processo immediato o per direttissima, avevo preparato (quindi non c'entrano i miei uffici che possono essere intelligenti o meno come qui si dice leggermente), e me ne assumo la responsabilità se è un errore, una modifica al punto 31) del disegno di legge nella quale, fermo restando il principio che si fa il processo immediato quando esiste l'evidenza, quando cioè non ci sia bisogno di istruttoria, stabilivo una sottospecie per quando c'era pure la volontà dell'imputato. In questo caso dicevo che doveva essere sempre esclusa l'istruttoria, cioè si doveva sempre andare subito al dibattimento.

Ecco perchè, non per ossequio all'istituto del giudice istruttore contro quello del pubblico ministero, avevo lasciato in piedi l'intervento del giudice istruttore perchè questi interviene in quel maggiore ambito nel quale noi vogliamo tenere il procedimento immediato. Nella ipotesi poi di questa non necessità dell'istruttoria ritenuta dal giudice istruttore, sia pure accompagnata dalla richiesta dell'imputato, la cosa era obbligatoria e di facile momento.

Questo è lo scopo della mia proposta. Il senatore Leone ha opposto, parlando con me anche poco fa, il fatto che in questo modo noi faremmo intervenire il giudice istruttore, sia pure per un timbro, con il rischio che egli apponga questo timbro dopo molto tempo o comunque quando gli pare; infatti non abbiamo sanzioni e possiamo solo stabilire dei termini ordinari. Questo argomento però, senatore Leone, prova troppo. Infatti o noi crediamo che gli obblighi scritti nel codice saranno osservati e allora le cose andranno bene, oppure non ci crediamo e allora la cosa vale per il pubblico ministero e per chiunque altro. Se immaginiamo che i magistrati facciano il loro comodo, allora non abbiamo la possibilità — possiamo essere pessimisti o ottimisti — di sottrarci alle conseguenze del mancato assolvimento dei doveri che nel modo più preciso e puntuale possiamo stabilire nel codice.

Quindi io vorrei pregare, soprattutto da questo punto di vista, gli onorevoli presentatori dell'emendamento a fare attenzione poichè in questo modo essi rischiano di restringere, proprio mentre lo vogliono allargare, l'ambito del giudizio immediato alle sole occasioni nelle quali questo giudizio viene richiesto dall'imputato. Grazie.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Onorevole Presidente, quello che ha detto adesso il Ministro mi pare acutissimo e lo dico non per atto di riguardo ma perchè mi convince.

In altri termini il Ministro dice: quando voi fissate la possibilità del procedimento direttissimo — chiamatelo come volete — soltanto all'inizio, al momento di partenza, voi restringete l'area di questa che vuole essere un'apertura al processo accusatorio.

Io osservo allora, non a scopo polemico ma a scopo di collaborazione, che a questa preoccupazione del Ministro, apprezzabilissima, si può dare una risposta votando intanto l'emendamento che riguarda la cosiddetta mannaia istruttoria, cioè l'emendamento 2. 46, che con formula che mi pare felicissima è stato presentato dal senatore Zuccalà.

Successivamente, in sede di esame del numero 31), voteremo quell'emendamento — da me presentato in sostituzione dell'altro mio precedente emendamento 2. 10 — con il quale si stabilisce la possibilità che, una volta cominciata l'istruttoria, il giudice, sempre su richiesta dell'imputato, possa stroncare l'istruttoria e rinviare a giudizio: questo per accelerare il dibattimento che è il momento finale al quale tende il processo accusatorio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Leone, io ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento, però il punto è un altro. In sostanza, che lei mi dica che questo può avvenire anche ad istruttoria aperta va bene, siamo d'accordo: però si risolve soltanto un piccolo e parziale problema. Qui invece il problema è se è necessaria o meno la richiesta da parte dell'imputato. Cioè, in sostanza, lei introduce la cosiddetta mannaia istruttoria nell'ambito del procedimento innanzi al giudice istruttore. Ma il problema è un altro e cioè se un procedimento per la sua semplicità, per l'evidenza delle prove — alle volte ci sono delle prove documentali inoppugnabili — possa essere portato rapidamente in sede di dibattimento senza istruttoria e se, non essendovi la richiesta dell'imputato, il giudice istruttore lo possa rinviare a giudizio.

ZUCCALA', *relatore.* In questo caso chiude l'istruttoria in tre giorni. O ci crediamo o non ci crediamo. Se il giudice istruttore ha l'evidenza delle prove chiude l'istruttoria e rinvia a giudizio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Altro è chiudere un'istruttoria, il che significa fare un'ordinanza, sia pure brevemente motivata, e altro è stabilire invece che tutto vada al dibattimento. Può darsi infatti che sussistano dei dubbi o delle cose da accertare che non consentono al giudice istruttore di concludere e di fare senz'altro l'ordinanza di rinvio. Viceversa ci potrebbero essere elementi tali da stabilire che queste determinate cose possono essere viste in udienza e non impediscono che il processo si svolga in quella sede. Questo, pertanto, è un punto importante sul quale richiamo la vostra attenzione. Infatti, volendo raggiungere determinati risultati bisogna stare attenti a non raggiungere dei risultati opposti.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 2. 46.

MARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIS. Signor Presidente, chiedo che la votazione di quest'emendamento avvenga per parti separate. Credo infatti che non sfugga a nessuno l'importanza e l'incidenza che ha sul giudizio accusatorio l'ultima parte dell'emendamento stesso, laddove prevede per il giudice del dibattimento la facoltà di disporre l'istruzione. Questa facoltà ripropone esattamente il processo inquisitorio. Pertanto, come ho già detto, chiedo che vengano separate le due parti dell'emendamento in modo da votare in un primo tempo la parte riguardante il potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo anche nei confronti di imputati non detenuti ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie. In questo caso vi è già il giudizio di un organo giurisdizionale che agisce giurisdizionalmente e deve bastare. Per coerenza culturale e per introdurre un costume diverso dobbiamo rifiutare l'altra parte dell'emendamento, che, assegnando al giudice del dibattimento il potere di disporre l'istruzione, costituisce un retaggio di inquisizione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, procediamo alla votazione dell'emendamento 2. 46 per parti separate. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento fino alle parole: « ne faccia richiesta » comprese. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, dalle parole: « con facoltà del giudice » fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

M A R I S . Signor Presidente, chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva la seconda parte dell'emendamento 2. 46 è pregato di alzarsi.

È approvata.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 2. 48 e 2. 76. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sopprimere il numero 31).

2. 48 ZUCCALÀ, *relatore*

Sopprimere il numero 31).

2. 76 TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro

P R E S I D E N T E . Avverto che, in sostituzione del precedente testo, è stata presentata da parte del senatore Leone una nuova formulazione dell'emendamento 2. 10. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire il numero 31), *con il seguente*:

« 31) facoltà del giudice istruttore di disporre, su richiesta dell'imputato, il rinvio a giudizio prima che l'istruzione sia conclusa ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Vorrei aggiungere poche cose. In sostanza, dopo quello che ho detto per quanto riguarda la possibilità di stroncare l'istruttoria *in itinere* per accelerare il dibattimento, mi è parso che questa formula rendesse meglio lo spirito del mio precedente emendamento 2. 10. Vi debbono concorrere due condizioni: la facoltà del giudice e la richiesta da parte dell'imputato, il quale, ritenendo che il dibattimento sia inevitabile, lo vuole accelerare: spesso poi si trova in uno stato di carcerazione preventiva, per cui, accelerando il dibattimento, può sperare in una condanna che gli porti la liberazione, come una condanna condizionale, o l'applicazione di un condono, di un indulto, o il riconoscimento di circostanze attenuanti.

Vorrei fare a questo proposito una breve parentesi. Desidero riferirmi a una esperienza personale propria, credo, di ciascuno di noi. Vi sono moltissimi casi in cui il giudice istruttore dice ad un avvocato che le prove e gli indizi a carico dell'imputato sono idonei al dibattimento. L'imputato deve però restare in carcere perchè c'è un mandato di cattura obbligatorio. Nel dibattimento comunque potrebbero essere concesse delle attenuanti che importino la riduzione della pena nei limiti di una condanna condizionale o di una libertà provvisoria.

Alcuni giudici, aperti a queste esigenze umane, ci agevolano sul piano pratico, accelerando gli atti, rinunziando ai termini previsti. Un imputato sa che in sede istruttoria non ha speranza di essere prosciolto, sa che si deve tenere il dibattimento ed allora ha interesse a che tutto si svolga il più rapidamente possibile; e spesso i carcerati ci scrivono delle lettere angosciose invitandoci a far presto.

Noi spesso *in itinere* teniamo conto di una delle osservazioni della globale impostazione data acutamente dall'onorevole Ministro. Debbono però ricorrere due condizioni: la richiesta dell'imputato, affinchè il giudice istruttore non possa agire indipendentemente, ma anche la potestà discrezionale del giu-

dice stesso per cui egli possa ritenere che sia necessario compiere qualche altro atto istruttorio; ad esempio non si può stroncare un'istruzione se vi è una perizia in corso. Credo che con questo emendamento, che agevola l'immediato accesso al dibattimento, rendiamo il più accusatorio possibile il processo.

L'obiezione che ci viene avanzata è degna di interesse. Si dice: l'istruzione, come è configurata in questa legge, non è quella tipica, breve, quasi sommaria, circoscritta a taluni atti indispensabili. Apprezzo lo spirito di questa riforma e soprattutto sotto questo aspetto. Non amo l'istruzione, ma sono convinto che noi stessi avvocati, oggi oppressi da un vecchio costume dal quale non sarà facile liberarci, saremo portati ad allargare inevitabilmente l'ambito ristretto dell'istruttoria così come è concepita nella legge. Sarà inutile dire: il giudice istruttore indaga ai fini dell'imputazione. Abbiamo cancellato quella formula e il collega Zuccalà ne ha proposta una eccellente anche per consentire che l'imputazione si perfezioni in seguito. Si potrà dire quello che si vorrà, ma il giudice istruttore interpreterà l'istruzione secondo la propria mentalità. Noi stessi, specie quando abbiamo interesse o speranza ad ottenere il proscioglimento in istruttoria, saremo portati a fare debordare l'istruttoria. Quindi anche questa obiezione, certamente acuta, dal punto di vista pratico può dirsi superata. Ritengo quindi che questa nuova formulazione dell'emendamento 2. 10 possa essere accolta perchè rispecchia parte delle preoccupazioni del Governo e anche questa situazione di fatto e di prassi giudiziaria che a tutti noi deve essere nota.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 10, presentato dal senatore Leone, nella nuova formulazione.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho già espresso la mia preoccupazione circa l'insufficienza di questo emendamento a raggiungere quei fini ai quali era diretto il n. 31). Ripeto ancora una volta: qui abbiamo, per evidenti ragioni, la richiesta dell'imputato. Quindi con la votazione dell'emendamento Zuccalà 2. 46, che però non sarebbe necessariamente preclusivo del n. 31), stiamo stabilendo che il procedimento immediato o direttissimo, sia all'inizio sia in *itinere,* cioè durante l'istruttoria, si può attuare soltanto a richiesta dell'imputato.

Questa è una restrizione del concetto sulla quale ho richiamato la vostra attenzione. Per me è un errore; ecco perchè non posso dire se sono favorevole o contrario. Sono insoddisfatto dell'ampiezza dell'emendamento 2. 10 nella nuova formulazione proposta dal senatore Leone.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi spiego la volontà di introdurre dei limiti al processo accusatorio, anche se sono contrario. Sul piano della logica formale comprendo gli emendamenti proposti da coloro che vogliono un tipo di processo diverso o più limitato di quello delineato dal disegno di legge in esame.

Non capisco però, proprio sul piano della logica formale, la volontà di introdurre parole assolutamente inutili. Ditemi che cosa vuol dire: « facoltà del giudice di disporre il rinvio a giudizio su richiesta dell'imputato ». Vuol dire che l'imputato può dire al giudice: io vorrei essere rinviato a giudizio subito; e il giudice risponderà sì o no, a sua discrezione; arbitro assoluto dell'istruzione resta lui, il giudice istruttore, il quale dirà sì soltanto se riterrà compiuta l'istruttoria.

Diciamo che l'imputato può chiedere: ma quando mai potrà essere negato all'imputato e al suo difensore il diritto di chiedere che si chiuda l'istruttoria? Potrà chiederlo in ogni minuto.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Rendiamolo esplicito allora.

M A R I S . Ma no, qui veramente si tratta di evitare di dire cose ovvie; di non affermare, con la sacralità di un criterio direttivo, che il Governo non può violare, cose inutili, mentre lasciamo da parte cose più importanti. Dovremmo consacrare il criterio che il difensore e l'imputato hanno facoltà di chiedere che l'istruttoria venga chiusa e sia disposto il rinvio a giudizio. Ma chi potrebbe proibire al difensore di chiedere ciò? (*Interruzione del senatore Leone*). Quando mai, dal momento che sarà il giudice a dire sì o no? Siamo nel campo dell'assoluta inutilità! È proprio sul piano logico-formale che mi stupisco che venga fatta una richiesta di questo genere che non ha senso.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Signor Presidente, proprio non mi aspettavo questo dal senatore Maris, il quale sa quale stima gli porti, e non sul piano della cortesia personale. Collega Maris, nell'emendamento è scritto: « prima che l'istruzione sia conclusa ». È evidente che se l'istruzione è conclusa non deve essere l'imputato a chiedere al giudice istruttore di rinviarlo in giudizio. Il caso che ho fatto io, e che lei professionalmente sa che esiste in moltissime situazioni, è questo: l'istruzione è in corso e secondo uno schema che il giudice istruttore fa — badate che gli istruttori fanno uno schema iniziale, una specie di programmazione — l'istruzione non è in sè conclusa; bisognerà sentire ancora i testimoni o si dovrà disporre una perizia o bisognerà aspettare una rogatoria. L'imputato che ha interesse ad arrivare al dibattimento si presenta e dice: signor giudice, interrompa l'istruzione, se siamo nello spirito del processo accusatorio — caro collega Maris — voglio il dibattimento pubblico; se è giuria voglio la giuria (che voi ritenete garante di tutte le libertà), comunque voglio andare a giudizio. Quindi primo potere, che non è il potere di sollecitare la conclusione istruttoria nè il potere di ottenere a istruzione conclusa la decisione, ma è il potere di ottenere il rinvio in giudizio a istruzione in corso.

Seconda facoltà del giudice. Se il collega Maris vuole trasformarla in obbligo tanto meglio, però ritengo che non sia giusto. Perchè? Perchè il giudice istruttore qui deve anche tener conto delle esigenze di giustizia. Non facciamo il codice solo per l'imputato: forse spesso ci dimentichiamo dell'interesse della società e delle vittime. Se il giudice istruttore ha la fiducia che dobbiamo esprimere al magistrato — ed io sono uno dei critici del costume, non della fiducia in astratto al magistrato — e ritiene che questo stroncare l'istruzione possa essere un atto di abilità processuale che compie l'imputato per sottrarsi a una perizia che sta per essere disposta, per impedire che un testimone sia sentito tempestivamente, per corrompere un testimone, per avere quello *spatium* necessario per concludere un'opera di inquinamento delle prove, se l'istruttore questo avverte, continua nell'istruzione, naturalmente con quella sollecitudine che si richiede.

Io credo che sia sfuggita al collega Maris proprio l'ultima parte dell'emendamento, perchè altrimenti non avrebbe dato un giudizio così severo, che mi dispiace in quanto ha mal ripagato la mia stima verso di lui.

Ora si tratta di vedere se si vuole o non si vuole questo strumento. Voi siete sostenitori del processo accusatorio: io lo subisco, però con la mia abituale lealtà sto dando un contributo perchè sia il più accusatorio possibile. Io voglio ricordare che ho detto in Commissione: vogliamo un vero processo accusatorio? La mia lunga, modesta esperienza di studioso e di avvocato è a vostro servizio per fare un processo tutto accusatorio. Non è possibile? Sono il primo a riconoscerlo: ma rendiamolo il più accusatorio possibile! Apprezzate anche questo contributo che vi dà uno che non è ottimista

nei riguardi del procedimento accusatorio, specie con il costume italiano, con gli uffici giudiziari, con l'organico della magistratura, con i palazzi di giustizia che abbiamo in Italia.

Questo è un altro strumento per accostare di più l'imputato, la causa, la vicenda al dibattimento, abolendo i tempi tecnici dell'istruzione ed ecco perchè l'emendamento andrebbe accolto e non andrebbe ingenerosamente definito come superfluo o incomprensibile.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facltà.

M A R I S . Per dimostrare l'incoerenza logica di questo istituto, basta osservare che, se l'imputato si mette d'accordo con il pubblico ministero per andare immediatamente a giudizio, il giudice del dibattimento potrà dire: no, signori, il processo ritorni in istruttoria. Se invece l'imputato si metterà d'accordo con il giudice istruttore, il processo dovrà essere celebrato e il giudice del dibattimento non potrà dire: il processo torni in istruttoria. (*Commenti del senatore Leone*). Quindi il tutto si riassume in un atto di sfiducia verso un uomo perchè si chiama pubblico ministero e di fiducia verso un altro perchè si chiama giudice istruttore.

Questo per dimostrarvi l'incoerenza della norma.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, mantiene l'emendamento?

L E O N E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2. 10, presentato dal senatore Leone, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il senatore Zuccalà ha presentato il nuovo testo dell'emendamento 2. 44, in precedenza accantonato. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al numero 26), *sostituire il secondo periodo, dalle parole*: « di esercitare », *sino alla fine, con il seguente*:

« o di porli a disposizione, prima che scada la validità del provvedimento, del giudice istruttore; obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste ».

P R E S I D E N T E . L'emendamento è già stato illustrato e l'onorevole Ministro si è già dichiarato favorevole. Metto pertanto ai voti l'emendamento 2. 44 nella nuova formulazione. Chi l'approva è prégato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il numero 28), *inserire il seguente*:

« 28-*ter*) previsione del procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione ».

2. 8

Dopo il numero 28), *inserire il seguente*:

« 28-*quater*) disciplina del procedimento innanzi al pretore in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice ».

2. 9

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

* L E O N E . Con l'emendamento 2. 8 si intende mantenere — e credo che la Camera dei deputati non volle esprimere un pensiero diverso — il procedimento per decreto che in pretura semplifica la procedura anche nell'interesse dell'imputato. Qualche volta qualcuno di noi ha avuto un decreto penale di condanna per una contravvenzione ed è corso a pagare senza attendere il dibattimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 9, esso accenna al procedimento pretorio.

Allo stato, *rebus sic stantibus,* in pretura non esiste il pubblico ministero. Ho una certa idea (ma non so fino a che punto e quando sarà attuata): quella cioè di istituire grandi uffici di pretura con uffici del pubblico ministero. Ma allo stato, se passerà presto alla Camera, come ci auguriamo, questa delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, bisogna fare un cenno alla particolarità del procedimento pretorio.

Ecco il fondamento dei miei due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore.* La Commissiont è d'accordo su entrambi gli emendamenti.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 8, presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 9, presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato l'emendamento 2. 47. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 29), *sopprimere le parole*: « oppure il giudizio immediato » *e sostituire le parole*: « l'istruzione » *con le altre*: « la rimessione al giudice istruttore per gli accertamenti di cui al numero 33) ».

2. 47

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' , *relatore.* È un perfezionamento tecnico sul quale abbiamo già raggiunto l'accordo in sede di sottocomitato in previsione di quello che sarà il n. 33).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta di un perfezionamento formale sul quale sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 47, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 29), *sostituire le parole*: « oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione » *con le altre*: « ovvero il compimen-

to degli accertamenti e degli atti di cui al numero 34) ».

2.74 TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro

M A R I S . Signor Presidente, lo ritiriamo, essendo stato approvato l'emendamento 2.47.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Tropeano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 30), *sostituire le parole*: « di giudizio immediato o di istruzione » *con le altre*: « di compimento degli accertamenti e degli atti di cui al numero 34) ».

2.75 TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti 2.77, 2.55 e 2.11.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sopprimere il numero 33).

2.77 TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro

Sostituire i numeri 33) *e* 34) *con il seguente*:

« 33) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione limitati soltanto agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento, nonchè a quelli indispensabili chiesti dall'imputato ».

2.55 ZUCCALÀ, *relatore*

Al numero 33), *sopprimere le parole*: « al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento ».

2.11 LEONE

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento 2.77?

M A R I S . Lo ritiriamo, nel caso che venga votato l'emendamento 2.55.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, insiste sul suo emendamento?

L E O N E . Ritiro il mio emendamento e ripiego sulla formula proposta dal relatore.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2.55.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Questo emendamento è un perfezionamento non solo tecnico ma anche concettuale dei nn. 33) e 34) nel testo in cui ci sono pervenuti dalla Camera. Abbiamo unificato in un unico testo, in seguito all'accordo raggiunto in sede di sottocomitato, tutte le attribuzioni del giudice istruttore ed è stata omessa la finalità dell'istruzione che era sintetizzata nel duplice compito: o di assolvere l'imputato o di rinviarlo a giudizio. Abbiamo ritenuto che questa duplice finalità sia già implicita nell'attività del giudice istruttore e nell'organica visione del nuovo processo e quindi per chiarezza di termini ci è sembrato più opportuno specificare dettagliatamente i compiti e le mansioni del giudice istruttore durante l'istruttoria. L'emendamento da me proposto credo che raggiunga questi risultati.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento è nella logica del procedimento, soprattutto in considerazione di come è stato modificato. Quindi sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 55, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato l'emendamento 2. 12 tendente a sopprimere il numero 35).

L E O N E . Lo ritiro.

Z U C C A L A' , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore*. Come ho già scritto nella relazione, voglio qui confermare — perchè sia di orientamento e direi anche di obbligo per il legislatore delegato — che la facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini, prevista al numero 35), s'intende soltanto nei limiti degli accertamenti generici, cioè pedinamenti, intercettazioni telefoniche, rilievi di impronte e così via. Certamente non si deve far rientrare attraverso il giudice istruttore quello che è stato escluso col n. 24): la polizia giudiziaria, cioè, non può interrogare, fare confronti od esercitare tutte le altre attività che sono state escluse dai numeri precedenti. Quanto ho detto ha valore ai fini dell'interpretazione della direttiva prevista al n. 35).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lugnano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 35), *sostituire le parole*: « delle indagini » *con le altre*: « degli accertamenti e degli atti di cui al numero 34) ».

2. 78 LUGNANO, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, TROPEANO, MACCARRONE Pietro, PETRONE

M A R I S . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 36), *dopo la parola*: « potere » *inserire le altre*: « del pubblico ministero e ».

2. 13

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Ritengo che sia ingiusto aver privato il pubblico ministero (per il quale ripeterò quello che ho detto poc'anzi, cioè che, sia pure in contrasto con la mia vecchia concezione, egli è posto oggi sullo stesso piano del giudice come garanzia di indipendenza, di imparzialità e di autonomia) del potere di emettere un ordine di cattura. Certe volte la necessità, l'urgenza di questo provvedimento è avvertita da tutti. Si aggiunga anche che spesso le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal pretore: se sul posto non vi è un procuratore della Repubblica, il pretore può esercitare funzioni per le prime indagini. Quindi il dover attendere (in sostanza è un problema tecnico) il giudice istruttore per l'emissione di un mandato mi pare che possa essere di danno alla giustizia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Io apprezzo la sensibilità del presidente Leone per quello che ha detto. Però in sede di sottocomitato, nella struttura e nel perfezionamento che abbiamo voluto dare al nuovo processo, abbiamo convenuto che l'ingresso del potere di carcerazione della pubblica accusa altererebbe tutto l'equilibrio del procedimento. Data l'opera di affinamento che abbiamo fat-

to, dati i risultati che abbiamo raggiunto, io pregherei vivamente il senatore Leone di ritirare il suo emendamento per dare sbocco all'importante lavoro che abbiamo fatto.

L E O N E . Lo ritiro con rassegnazione!

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 37), *sopprimere le parole*: « e della parte civile ».

2. 32

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Si tratta di un emendamento nella logica della mia impostazione giuridica e direi anche politica del processo penale che è per sua natura l'espressione più alta dell'autorità dello Stato nel quadro nel quale la parte privata, che interviene per interessi puramente economici, dovrebbe essere o esclusa oppure limitata nei suoi poteri.

Ma dal momento che ieri l'Assemblea ha respinto il mio emendamento tendente a sopprimere questo parassita del processo penale, credo opportuno, sia pure anch'io con rassegnazione, ritirare questo emendamento.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Desidero sottoporre al relatore l'opportunità di aggiungere al numero 37), dopo le parole: « della parte civile » le altre: « e della persona offesa dal reato ».

Infatti il codice attuale non obbliga il povero sventurato di paese vittima di un reato a costituirsi parte civile, il che importa spese per presentare una istanza al giudice. Mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi: stiamo pensando tanto all'imputato, doverosamente pensiamo anche alle vittime.

Z U C C A L A' , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore*. Aderendo alla richiesta del senatore Leone, propongo a nome della Commissione che nel n. 37), dopo le parole: « della parte civile », siano inserite le altre: « e della persona offesa dal reato », poichè penso che questa aggiunta serva a risolvere quei pochi casi che si possono presentare.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora si tratta non di aggiungere ma di sostituire le parole: « parte civile » con le altre: « parte offesa »!

L E O N E . No, mettiamo l'una e l'altra.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se non è persona offesa come fa ad essere parte civile?

L E O N E . Onorevole Ministro, riconosco che nel 99 per cento dei casi i due soggetti coincidono, però essi possono essere anche distinti. Il codice attuale parla di parte civile e anche di parte offesa. Se in questa legge delega non riportiamo nel tessuto attuale i due istituti, il legislatore delegato può trovarsi in imbarazzo. È un problema di pignoleria tecnica e non di sostanza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. A me sembrava che l'una formulazione assorbisse l'altra.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Lugnano e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 37), *sopprimere le parole*: « salvo i casi di assoluta urgenza ».

2. 79 LUGNANO, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, TROPEANO, MACCARRONE Pietro, PETRONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Lugnano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L U G N A N O . Signor Presidente, questo emendamento concerne l'inciso contenuto nel numero 37) che esclude la facoltà di intervenire del pubblico ministero e dei difensori nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, in casi di assoluta urgenza.

Ora, l'esperienza che tutti abbiamo ci dice che, quando in una norma vi è un inciso, questo finisce per diventare prevalente addirittura sulla proposizione principale affermativa. Di conseguenza l'esperienza ci consiglia sempre di diffidare di questi incisi e di rimanere in uno stato di allarme.

Vorrei proprio che ci si riconoscesse che quando si dice: « salvo i casi di assoluta urgenza » c'è sempre il pericolo che un giudice proclami l'assoluta urgenza quando non ce n'è nemmeno l'ombra. In omaggio dunque a questo principio e in coerenza con tale preoccupazione chiediamo che siano soppresse queste parole anche perchè quando si è trattato di insufficienza di prove o di altro si è detto di stare in guardia soprattutto dal pericolo che si corre di trovare spesso un giudice il quale scarichi sull'imputato un suo dubbio o una sua perplessità. E io dico che dobbiamo stare in guardia ora di fronte al pericolo concreto e probabile di trovare alcuni giudici i quali potrebbero escludere la presenza, a volte fastidiosa, di un avvocato proclamando un caso di assoluta urgenza là dove questa urgenza non vi è.

Per questa ragione ritengo possa essere accolto il nostro emendamento di soppressione dell'inciso: « salvo i casi di assoluta urgenza ».

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in definitiva siamo favorevoli a questa modifica. Non vorremmo però, onorevole Ministro, che là dove si parla di facoltà del pubblico ministero e del difensore dell'imputato e della parte civile e della parte offesa, si introducesse l'istituto, che non esiste nel nostro ordinamento ma non esisterà probabilmente neanche nella nuova disciplina, del difensore dell'offeso dal reato che è diverso dal difensore della parte civile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Era diverso dal difensore della parte civile nelle intenzioni.

N E N C I O N I . Nell'articolo si dice: dei difensori dell'imputato, e va bene, dei difensori della parte civile e dei difensori dell'offeso dal reato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si parla della persona offesa dal reato, cioè è staccato. Può darsi che lei abbia ragione nel senso che un equivoco possa sorgere . . .

N E N C I O N I . D'accordo, la questione è superata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Signor Presidente, io sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori, ma ne raccolgo lo spirito e questa mia dichiarazione consacrata in atti serve a far sì che il legislatore delegato sia quanto più rigoroso possibile nel determinare i casi di urgenza che devono essere tassativi e precisi, al fine di non ricadere nel vecchio andazzo di trasformare tutto in casi di urgenza. Deve essere prevista la motivazione e la sanzione per il caso di violazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con le parole del relatore. Qui si tratta appunto di formulare le norme del codice in modo da evitare il pericolo, che è stato denunciato, che l'eccezione diventi la regola. Questa non è una legge, è una direttiva al Governo, alla Commissione che dovranno poi presentare il testo. Quindi, con questa precisazione, sono contrario all'emendamento perchè non si può escludere addirittura la categoria. Vi sono delle ipotesi per le quali vi è effettivamente una assoluta urgenza anche nell'interesse dello imputato. Basta pensare al testimone in fin di vita e via dicendo. Quindi, tenuto conto che si tratta di una direttiva, io credo che debba essere mantenuto il testo in esame con le raccomandazioni che sono state fatte dal relatore e che io condivido.

P R E S I D E N T E . Senatore Lugnano, insiste per la votazione del suo emendamento?

L U G N A N O . Onorevole Presidente, dopo le parole del relatore e dell'onorevole Ministro ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lugnano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 37), *ultimo periodo, dopo le parole*: « di assistere » *inserire le altre*: « e partecipare ».

2. 80 LUGNANO, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, TROPEANO, MACCARRONE Pietro, PETRONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Lugnano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L U G N A N O . Signor Presidente, lo emendamento si illustra da sè. Non solo noi gradiamo la presenza fisica del difensore dell'imputato, ma intendiamo assicurare al cliente dell'imputato una partecipazione viva ed attiva del difensore a tutti gli atti istruttori.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Lugnano, insiste per la votazione dell'emendamento?

L U G N A N O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 80, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 37), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

« dei verbali dell'istruzione il giudice del dibattimento può disporre la lettura dopo l'esame diretto degli imputati e dei testimoni compiuto dalle parti ».

2. 14

L E O N E . Onorevole Presidente, ritiro questo emendamento perchè il suo contenuto è recepito nell'emendamento 2. 51 del collega Zuccalà.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 38), *sostituire le parole*: « delle parti », *con le altre*: « dell'interessato ».

2. 33

B E T T I O L . Onorevole Presidente, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lugnano e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 39), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: « previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore a sei mesi. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un termine non superiore a un mese ».

2. 81 LUGNANO, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, TROPEANO, MACCARRONE Pietro, PETRONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Lugnano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L U G N A N O . È un emendamento che ubbidisce ad una logica e alla finalità di rendere concreta la possibilità di un procedimento spedito, snello e semplificato al massimo. Noi non possiamo affidarci soltanto alla speranza di trovare un giudice istruttore che funzioni con rapidità, ma dobbiamo precisare che entro un certo termine, cioè entro sei mesi, il giudice istruttore deve terminare l'istruttoria. Altrimenti ne derivano certe conseguenze alle quali si vuole ovviare anche con altri emendamenti che noi ci riserviamo di presentare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori dell'emendamento 2. 81 a ritirarlo e ad accogliere l'emendamento 2. 49 che è stato concordato in sede di sottocomitato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 39), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « che non può superare i 12 mesi, salvo una proroga di mesi sei che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrono giustificati motivi ».

2. 49

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A' , *relatore*. In sostanza i termini troppo ristretti previsti dall'emendamento del collega Lugnano ed altri potrebbero rivelarsi evanescenti. Ma nella realtà concreta delle cose, quando prevediamo la durata dell'istruttoria di dodici mesi, più sei mesi di proroga, forse siamo più realistici e più speranzosi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riferirò all'emendamento 2. 49 in quanto immagino che sia assorbente dell'emendamento 2. 81. Debbo dire che ho qualche perplessità — anche se mi rimetto all'Assemblea — nell'introduzione di questi termini intermedi. Abbiamo un termine generale relativo al processo. Mettiamo questi termini intermedi, dato che sono preoccupato dell'ipotesi che non vengano rispettati.

In ogni modo mi rimetto all'Assembela ma non vorrei che a questo conseguisse una situazione di istruttorie non complete, il che non è la stessa cosa di istruttorie evitate per rimettere tutto al dibattimento.

Possono essere istruttorie affrettate appunto per voler rispettare questi termini.

P R E S I D E N T E . Senatore Lugnano, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 81?

L U G N A N O . Lo ritiro in quanto le parole del relatore ci fanno sperare nell'accoglimento dell'emendamento 2. 49.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 49, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 40), *dopo la parola*: « ordinanza » *inserire le altre*: « nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato ».

2. 15

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Mi riporto a quanto già dissi in sede di discussione generale. Ritengo che una delle esigenze fondamentali in un processo moderno e soprattutto in un processo leale sia quella non solo di fissare l'imputazione in uno schema molto sobrio « imputato di... per aver commesso il fatto » ma che fin dal momento di rinvio a giudizio l'imputazione abbia il supporto di quelli che sono gli elementi di prova sui quali è fondata l'imputazione stessa, per evitare quel delirio sconcertante di ipotesi, di argomenti, di tesi accusatorie e difensive che si susseguono nel processo e nel quale groviglio la realtà processuale salta. Non è la prima volta che ci è capitato di leggere una sentenza della Corte d'appello in cui si adduce un argomento di prova o un indizio del quale non si è mai parlato in precedenza.

Convengo che — come ho detto in sede di discussione generale — formulare un istituto di questo genere sarà molto difficile ma non bisogna rinunciare a questa speranza. Se il mio emendamento fosse accolto varrebbe come invito, come segnalazione al legislatore delegato a tentare di organizzare l'imputazione su queste basi nuove, moderne e soprattutto di garanzia del principio della lealtà processuale.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Riteniamo di rendere esplicito il nostro consenso all'emendamento 2. 15 del senatore Leone perchè riteniamo che corrisponda veramente a una esigenza profondamente sentita.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembrava che il contenuto dell'emendamento fosse già implicito, ma le preoccupazioni espresse dal senatore Leone vanno condivise, per cui sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 15 presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 41), *sostituire il primo periodo con il seguente*: « impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento nei limiti dell'interesse ad impugnare dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; ».

2. 16

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Signor Presidente, dichiaro di ritirare questo emendamento, in quanto mi sembra che il principio del condizionamento dell'impugnazione all'interesse sia un principio generale che certamente il nuovo codice non commetterà la scelleratezza di negare.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lugnano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 42), *sostituire le parole*: « che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o » *con le altre*: « che determina particolare allarme sociale, per la gravità di esso e ».

2. 82 LUGNANO, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, TROPEANO, MACCARRONE Pietro, PETRONE

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Questo emendamento è suggerito dalla medesima ragione che lo stesso relatore ha riconosciuto nel presentare questo disegno di legge. Egli infatti attraverso quanto ha scritto darebbe ad intendere che per potersi procedere alla carcerazione preventiva dell'imputato occorrono due condizioni: che il delitto determini particolare allarme sociale e per la gravità di esso e per la pericolosità dell'imputato.

Così come è formulato, il n. 42) prospetta invece un'ipotesi alternativa: basta cioè la semplice pericolosità dell'imputato, a prescindere dall'allarme sociale e dalla particolare gravità del reato, per disporre la carcerazione preventiva. Noi suggeriamo quindi di sostituire, alla parola « o », la parola « e », per sottolineare che occorrono ambedue le condizioni: la gravità del reato e la pericolosità dell'imputato.

Vorrei comunque cogliere questa occasione per ricordare al Governo che con i numeri 42), 43), 44) e 45) che disciplinano un po' la materia della carcerazione preventiva il mandato di cattura obbligatorio viene abolito. A questo punto vorrei sapere se è possibile, dato il criterio dell'abolizione del mandato di cattura obbligatorio, pensare che per disciplinare questa materia dobbiamo attendere altri due anni, fino cioè alla emanazione della legge delegata. Questo problema era stato da me sollevato, sia in Commissione, sia in Aula, di fronte all'allora ministro Gava il quale mi diede formale assicurazione che era addirittura pronto un provvedimento; senza cioè attendere l'emanazione del nuovo codice, si sarebbe provveduto subito per quanto riguarda l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio, in modo da disciplinare la parte attinente alla carcerazione preventiva in base alle norme contenute appunto nei numeri 42), 43), 44) e 45).

Mi auguro che il Governo voglia riconfermare questo impegno precedentemente assunto dall'allora Ministro di grazia e giustizia senatore Gava e che rapidamente si giunga in porto senza attendere il varo definitivo della legge delegata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono contrario a questo emendamento chiarissimo nel suo obietto, perchè credo che esistano fatti di particolare allarme, che sono indipendenti dalla pericolosità dell'imputato. Si tratta di due categorie non coincidenti, perciò l'emendamento non può essere accolto.

Il senatore Petrone ha chiesto poi se non riteniamo di adottare, anche prima del varo della riforma generale con l'esercizio della delega, un disegno di legge per l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio: io sono favorevole a questo. Credo anche — come dissi all'inizio di questa discus-

sione sulla riforma del codice di procedura penale — che possono esserci delle materie particolari in cui, data l'urgenza, si può provvedere anticipatamente in modo che questi particolari provvedimenti vengano poi riassorbiti nell'esercizio della delega.

P R E S I D E N T E . Senatore Petrone, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 82?

P E T R O N E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 82, presentato dal senatore Lugnano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 43), *sostituire le parole da*: « fino alla conclusione » *sino alla fine, con le altre*: « , in nessun caso potrà superare i nove mesi fino alla conclusione del giudizio di primo grado ed i diciotto mesi fino alla conclusione definitiva del giudizio. Previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini ».

2. 83 MARIS, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, LUGNANO, TERRACINI, TROPEANO, PETRONE

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un argomento molto importante perchè una volta abolito il mandato di cattura obbligatorio ritorniamo poi nel campo della durata massima della carcerazione preventiva che può essere disposta per i casi indicati all'articolo 43.

Ora come è formulato l'articolo 43 si afferma il criterio che in nessun caso la durata massima può superare i diciotto mesi fino alla conclusione del giudizio di prima istanza dimodochè noi ci verremmo qui a trovare di fronte ad un vuoto assoluto per quanto riguarda la durata massima anche nel corso delle successive fasi del giudizio.

D'altra parte credo che questa sia un'esigenza che è stata avvertita anche da altri perchè, se non erro, c'è anche un emendamento del senatore Zuccalà a questo proposito che fa una distinzione sulla durata massima e non riportata al giudizio di prima istanza.

Ora noi col nostro emendamento cosa vogliamo dire? Dobbiamo anzitutto fissare una durata massima fino al giudizio di prima istanza e dobbiamo fissarla in ogni caso. Noi stabiliamo con il nostro emendamento che in nessun caso potrà superare i nove mesi fino alla conclusione del giudizio di primo grado e i diciotto mesi fino alla conclusione definitiva del giudizio.

Non è possibile lasciare questo vuoto assoluto tra il giudizio di prima istanza e la definizione del giudizio fino alla Cassazione senza indicare una durata massima anche per la fase successiva al giudizio di prima istanza. Si potrà essere d'accordo o no sui nove o i diciotto mesi; altri può darsi che vorranno dei termini maggiorati, però è assurdo pensare che si possa lasciare l'imputato in uno stato di carcerazione preventiva all'infinito dopo la conclusione del giudizio di prima istanza.

Pertanto noi insistiamo perchè questo emendamento venga accolto, per riparare anche a un vuoto di previsione legislativa, così come è formulato l'articolo 43 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti 2. 50 e 2. 38.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il numero 43) *con il seguente*:

« determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irre-

vocabile, non può superare l'anno od i tre anni a seconda della gravità del reato ».

2. 50 ZUCCALÀ, *relatore*

Al numero 43), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni ».

2. 38 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Signor Presidente, io sono contrario all'emendamento 2. 83, salvo per la prima parte relativa alle possibilità di prevedere il limite della carcerazione preventiva nell'istruttoria o quanto meno fino al giudizio di primo grado; pregherei il Ministro guardasigilli di dedicare un momento di riflessione, magari con noi e con i membri del sottocomitato, a tale questione.

Nel mio emendamento, così come nel successivo emendamento del Governo, si è prevista, in aderenza all'ultimo orientamento della Corte costituzionale, la durata massima della carcerazione preventiva fino al passaggio in giudicato della sentenza. Nel mio emendamento si prevede una durata massima di uno o tre anni a seconda della gravità del reato; mi sembra equo mantenere questa distinzione perchè la durata massima indiscriminata — e con ciò esprimo anche il parere sull'emendamento governativo — di quattro anni prevista nell'emendamento 2. 38 mi pare eccessiva, soprattutto in relazione alla nuova struttura e forma del procedimento.

Perciò esprimo parere contrario per il 2. 83, pregando il Ministro di esaminare la prima parte di tale emendamento, che mi pare apprezzabile nell'ispirazione anche se non nella misura (e per questo esprimo parere contrario), ed invito l'Assemblea a votare il mio emendamento 2. 50, che è il frutto dell'orientamento della maggioranza che si è formata in sede di Comitato ristretto. Esprimo conseguentemente parere contrario al 2. 38, con preghiera al Ministro di aderire al mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 2. 38, che io mantengo perchè è stato presentato in passato anche dal mio predecessore, obbedisce a una grossa preoccupazione dell'ambiente giudiziario (cioè di coloro che sono gli operatori del diritto, di coloro che perseguono e di coloro che giudicano) e degli organi della polizia, cioè di coloro che esercitano la prevenzione e, come polizia giudiziaria, la repressione.

Voi avete sentito come sia stato assalito, ed abbiamo avuto bisogno di una modificazione da parte del Parlamento, il recente decreto-legge che abbiamo dovuto fare anche in ossequio ad una decisione della Corte costituzionale. Si è detto: voi vi preoccupate soltanto degli interessi dell'imputato; in certi casi dopo l'enorme sforzo che la polizia, che i giudici inquirenti, che i giudici istruttori hanno fatto per togliere dalla circolazione elementi indiziati di gravi delitti — pensate al caso della mafia — li rimettete fuori e quindi date l'avvio e l'incitamento alla ripresa di certi fenomeni così pericolosi.

Questo emendamento è dettato proprio da questa preoccupazione.

Credo che, se noi riusciremo a fare veramente, come ci proponiamo e come speriamo, un giudizio rapido, questo termine sarà troppo alto. Invito però a considerare il fatto che questa è una direttiva, cioè un limite massimo fissato al legislatore delegato tanto che, proprio nell'ambito di questa direttiva — che per la prima parte è contenuta nel disegno di legge al quale si riferisce — possono essere tenute presenti le raccomandazioni contenute nella proposta del senatore Zuccalà, ossia di distinguere secondo la gravità dei delitti e di non andare oltre un

limite sopportabile per la detenzione preventiva.

Capisco, di fronte a questi emendamenti, la difficoltà di insistere in tale tesi, ma vorrei pregare di riconsiderare se, votando lo emendamento 2. 38 del Governo e tenendo fermo il numero 43) attuale, non si possa indicare nel modo più formale la volontà dell'Assemblea di specificare la situazione nell'ambito dei termini massimi indicati appunto dal numero 43) e dall'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 50?

Z U C C A L A ' , *relatore.* Signor Presidente, prendo atto dell'impegno del Ministro che è solenne e a tale impegno voglio aggiungere anche la sollecitazione che viene dalla Commissione, da me rappresentata qui, di esaminare, al momento dell'attuazione della delega, una diversità di previsione per la durata massima della carcerazione preventiva, distinguendola a seconda della gravità dei reati, fino al limite massimo di quattro anni, come è previsto dall'emendamento 2. 38 dell'onorevole Ministro.

Pertanto ritiro il mio emendamento con questa precisazione e con questo impegno, testè confermato dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Petrone, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 83?

P E T R O N E . Signor Presidente, se ho ben compreso, il termine indicato dallo emendamento del Governo vuole essere una indicazione di massima, ma non si esclude che in sede di stesura del codice di procedura penale anche la durata possa essere ristretta al massimo possibile.

Prendo atto di questa dichiarazione del Ministro; mi auguro perciò che in sede di stesura definitiva del codice debba essere considerata l'espressione « non superiore ai quattro anni » come pura direttiva nel senso che non sia possibile andare al di là del termine in essa previsto, e che sia tenuta presente la volontà espressa dall'Assemblea non solo di far distinzione tra reati più gravi e meno gravi, ma anche di ridurre al massimo la durata della carcerazione preventiva; rinuncio quindi all'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 38, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Maris, Giglia Tedesco, Pietro Maccarrone, Lugnano, Terracini, Tropeano e Petrone è stato presentato l'emendamento 2. 84, tendente a sostituire, al n. 45), le parole: « una proroga di tre mesi », con le altre: « una proroga di un mese ».

L U G N A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Questo emendamento riguarda il caso in cui, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, si dice sempre con quei famosi incisi, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale in camera di consiglio una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato. Ora noi chiediamo — e la ragione è chiara — che questa proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato sia ridotta ad un mese; e decorso quest'ultimo termine dovrebbe conseguire la scarcerazione automatica dell'imputato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario perchè mi pare che il termine di tre mesi di proroga non sia esoso.

P R E S I D E N T E . Senatore Lugnano, insiste per la votazione?

L U G N A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 84, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato l'emendamento 2. 17, tendente a sopprimere il n. 46) dell'articolo 2. Senatore Leone, insiste su questo emendamento?

L E O N E . Ritiro l'emendamento accettando l'emendamento 2. 56 proposto dal relatore senatore Zuccalà.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Maris, Giglia Tedesco, Pietro Maccarrone, Lugnano, Terracini, Tropeano e Petrone è stato presentato l'emendamento 2. 85, tendente a sopprimere il n. 46) dell'articolo 2. Senatore Maris, insiste su questo emendamento?

M A R I S . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il numero 46) *con il seguente*:

« 46) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi ».

2. 56

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A' , *relatore*. È il frutto di un accordo raggiunto a grande maggioranza in sede di Sottocomitato ristretto. Praticamente è stata omessa la seconda parte. Si propone questo: sopprimere il potere di disporre misure di coercizione direttamente nel dibattimento al di fuori di quelle determinate da esigenze istruttorie.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 56, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo il numero 48), *inserire il seguente*:

« 48-*bis*) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza ».

2. 18

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

Z U C C A L A' , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io mi rimetto all'Assemblea, ma debbo osservare . . .

Z U C C A L A' , *relatore*. È un dettaglio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, è un dettaglio, ma debbo fare alcune osservazioni. Noi abbiamo fatto del pubblico

ministero una parte. Se il pubblico ministero è una parte, con i poteri che ha la parte e dovrei dire con la considerazione che è dovuta alla parte, mi pare che proporre la proibizione che sia la stessa persona fisica sia contraddire in un certo senso all'impostazione che noi abbiamo dato al problema.

M A R I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Anche a noi non pare che la proposta sia coerente con i princìpi già affermati. Se rivendichiamo la parità tra la difesa e l'accusa, come la difesa può essere sempre quella dal primo all'ultimo grado, così deve essere anche per l'accusa.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 18?

* L E O N E . La mia proposta mi pareva ovvia. L'aver concepito come parte il pubblico ministero è un fatto che va accolto con molti limiti, perchè si tratta sempre di una parte imparziale. A parte che il pubblico ministero deve, specialmente in dibattimento, ispirarsi a criteri di giustizia, noi sappiamo che esercita ed eserciterà per moltissi anni ancora sull'animo del giudice, specie popolare, la suggestione di essere un magistrato, suggestione più che legittima, e di non essere quindi al livello del difensore che è più legato agli interessi della parte. Non è la prima volta che accade (e talvolta è fatto apposta dai capi di uffici) di ritrovarci in appello un sostituto che ha sostenuto l'accusa in prima istanza e che quindi porta nel procedimento quella minore imparzialità che invece non porterebbe se non si fosse trovato nel primo processo, per cui si sente un po' difensore di una posizione da lui sostenuta, specialmente se è stata una posizione accolta dal giudice in prima istanza. Peggio poi quando si tratta di un sostituto che aveva fatto richiesta di condanna e sia invece venuta una sentenza di assoluzione. C'è gente in appello troppo partigiana. Non ci illudiamo che il pubblico ministero diventi una parte in tre giorni: ci vorranno vent'anni perchè l'opinione pubblica, gli stessi magistrati, ma soprattutto i giudici popolari si convincano che la parola del pubblico ministero e il suo comportamento vanno posti allo stesso livello del comportamento e della parola del difensore.

In questo spirito insisto per la votazione dell'emendamento 2. 18, anche perchè non dovrebbe costare alcuna fatica agli uffici giudiziari il non fare ciò che invece accade spesso: farci trovare in appello un sostituto che in prima istanza ha combattuto con noi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 18 presentato dal senatore Leone, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole e il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 49), *sopprimere le parole*: « nella fase dibattimentale ».

2. 86 MARIS, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, LUGNANO, TERRACINI, TROPEANO, PETRONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi abbiamo affermato sempre che il giudice deve essere indipendente, che al giudice deve essere garantita in concreto la sua indipendenza. Quando parliamo di giudice parliamo di qualsiasi magistrato che svolga un'attività giurisdizionale; e il rappresentante del pubblico ministero svolge un'attività giurisdizionale.

Ebbene, in questo criterio direttivo si chiede al legislatore-Governo, che stilerà le nor-

me del nuovo codice di procedura penale, di stabilire che i sostituti del procuratore della Repubblica non prenderanno ordini dal capo dell'ufficio soltanto nella fase dibattimentale; quindi nella fase dibattimentale potranno sostenere l'accusa o rinunciarvi o comunque tenere il comportamento che vorranno, liberi dal rapporto gerarchico con il capo dell'ufficio. Ma stabilendo che questa indipendenza sia garantita soltanto per la fase dibattimentale, escludiamo implicitamente l'indipendenza del pubblico ministero nelle fasi pregresse, cioè nelle fasi in cui raccoglie le notizie del reato e le valuta ai fini della richiesta di rinvio a giudizio.

Questo è estremamente grave e non vale l'argomento che è meglio che vi sia un controllo da parte di un capo dell'ufficio il quale può essere più equilibrato, più moderato, più saggio o più esperto. I controlli nel processo non possono essere che giurisdizionali, non possono essere gerarchici. Il pubblico ministero che chiede malamente il rinvio a giudizio troverà il giudice istruttore che non lo seguirà; il pubblico ministero che chiede malamente l'archiviazione troverà il giudice istruttore che gliela negherà. Nel processo bisogna stabilire dei controlli giurisdizionali sufficienti, ma che siano intrinseci e non esterni al processo. Non si può garantire nulla attraverso un rapporto gerarchico autoritario che pone il pubblico ministero, cioè colui che esercita l'accusa, in una posizione di sottoposto, in una posizione gregaria, subordinata nell'ambito di un ufficio.

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Esprimo la mia decisa opposizione all'emendamento 2. 86, presentato dal senatore Maris. Ritengo che con la formulazione del n. 49) la Camera dei deputati abbia già debordato dall'ambito di quello che era il tema della delega perchè questo problema attiene all'ordinamento giudiziario. Vorrei ricordare ai colleghi che alla Costituente non riuscimmo a definire la posizione del pubblico ministero; non sarà possibile farlo ora che siamo in pochi, sia pure eletti, senatori. Accontentatevi di quanto ha stabilito la Camera che a me già pare ingiusto anche perchè in contraddizione con quello che diceva il Ministro poco fa, e su cui io ho espresso riserve solo marginali, e cioè che il pubblico ministero diventa parte nel dibattimento. Io sono convinto che c'è un errore nel n. 49), cioè che un procuratore della Repubblica ha il diritto di dire ad un sostituto: vai a sostenere l'accusa. Ma in tutte le altre fasi, non tocchiamo il problema. Se dovessimo toccarlo sono sempre più per il potere gerarchico dei capi del pubblico ministero.

Voi conoscete la mia vecchia tesi — ecco perchè non è il momento di occuparsene — secondo cui occorrerebbe arrivare al vertice di un procuratore generale presso la corte di cassazione con potere gerarchico su tutti i pubblici ministeri, sia pure in collegamento con il Parlamento. Ecco l'importanza e la gravità del tema. Non siamo fieri nè lieti di qualche sostituto che in buona fede o in mala fede, delirantemente o obiettivamente possa compiere atti o gesti che possano far piacere a questa o a quella parte; dobbiamo avere una magistratura nella quale il pubblico ministero rispetti la legalità e, osservante della legalità, sia soltanto il capo dell'ufficio anche perchè gli atti del pubblico ministero sono di regola non soggetti ad impugnazione ed il parallelismo di un ordinamento giuridico sano e coerente è questo: fin dove un provvedimento del magistrato è controllabile, in sede di impugnazione ci vuole la più assoluta sovranità di valutazione. Dove manca la possibilità di impugnazione ci sia il controllo dell'organo superiore.

P R E S I D E N T E . Avverto gli onorevoli colleghi che nel corso di questa seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 86.

Z U C C A L A' , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario anche per le ragioni dette dal

senatore Leone. Si è proposta l'azione popolare come un rimedio all'inerzia del pubblico ministero; non capisco perchè vogliamo togliere questa possibilità di intervento per fare ciò che non è stato fatto.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione?

M A R I S . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2. 86, presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bettiol è stato presentato l'emendamento 2. 34, tendente a sopprimere il n. 52).

Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Ritiro il mio emendamento; vorrei però poter esprimere il mio pensiero su questo punto. Si tratta di un punto importantissimo e delicatissimo, quello della *cross examination.* Avevo presentato l'emendamento soppressivo perchè non ritengo affatto che, nell'ambito del nostro sistema sociale e morale, i tempi siano maturi per poter sopprimere l'attuale sistema che si inserisce anche nell'ambito di un diritto penale accusatorio per sostituirlo con la tecnica dell'esame incrociato di tipo anglosassone che noi non comprendiamo ancora e che mette il giudice in condizione subordinata rispetto alle parti. Ma siccome vedo degli emendamenti, come quelli del Governo, del senatore Leone e del relatore Zuccalà, che in sostanza, sia pure indirettamente e subordinatamente, consentono al giudice che dirige il dibattimento di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concluderne l'esame, ripiego su questi emendamenti e ritiro il mio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti 2. 87, 2. 39, 2. 19 e 2. 57.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 52), *sopprimere le parole*: « il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità ».

2. 87 MARIS, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, LUGNANO, TERRACINI, TROPEANO, PETRONE

Al numero 52), *sostituire le parole*: « il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità », *con le altre*: « il presidente o il giudice singolo possono integrare l'esame con le domande che ritengono necessarie ».

2. 39 IL GOVERNO

Al numero 52), *sostituire le parole*: « il presidente o il giudice possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità » *con le altre*: « potere del presidente o del giudice singolo di interrogare direttamente imputato, testimoni e perito dopo l'esame diretto compiuto dalle parti ».

2. 19 LEONE

Al numero 52), *sostituire le parole*: « nuovi temi utili alla ricerca della verità », *con le altre*: « temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame ».

2. 57 ZUCCALÀ, *relatore*

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare l'emendamento 2.87.

M A R I S . Il nostro emendamento soppressivo dell'ultima parte tende a ripristinare il rispetto del rito accusatorio. Se il rito accusatorio è un confronto libero tra l'accusa e la difesa, che deve portare ad una sintesi di verità, operata dal giudice, non si può,

senza confondere i ruoli, consentire l'inserimento tra accusa e difesa del giudice stesso non come giudice del fatto ma della istruttoria. Le contaminazioni in questo processo sono state infinite. La coerenza logica vuole che questa parte venga soppressa. Queste sono le ragioni del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 57.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Innanzitutto vorrei dire che sono contrario all'emendamento Maris, e prego il Governo e il senatore Leone di ritirare i propri emendamenti per aderire al mio che è il risultato dei nostri lavori in sede di comitato ristretto.

L E O N E . Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Abbiamo ritenuto di completare i criteri direttivi sulla istruttoria dibattimentale conseguente alla *cross examination,* attribuendo anche al presidente ed al pretore il potere di intervento quando residuano temi nuovi o incompleti dopo l'interrogatorio incrociato. E qui il legislatore delegato deve essere rigoroso e preciso stabilendo che se non vi sono temi nuovi od incompleti, cioè se le parti hanno esaurito con la loro *cross examination* tutti gli argomenti possibili nella ricerca della verità, il presidente non può, attraverso l'indicazione di temi successivi, riaprire l'interrogatorio per inserirsi nel dibattimento.

Ritengo pertanto che il mio emendamento possa globalmente assorbire tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono naturalmente contrario all'emendamento 2. 87 che ha direzione opposta a quella degli emendamenti successivi e dichiaro, essendo stato raggiunto l'accordo su una nuova formula, quella proposta dal relatore con l'emendamento 2. 57, di ritirare l'emendamento 2. 39 del Governo.

Prendo atto del ritiro dell'emendamento 2. 19 e quindi sono favorevole, per le ragioni esposte, all'emendamento 2. 57.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 87?

M A R I S . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 87 presentato dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 57 presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ricordo che da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 54), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento i rapporti della polizia giudiziaria, gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore ».

2. 88 TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, PETRONE, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI

M A R I S . Onorevole Presidente, ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia nuovamente lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il numero 54) *con il seguente*:

« 54) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore, che possono essere successivamente utilizzati ai soli fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento ».

2. 51

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Signor Presidente, questo è uno dei punti nodali della riforma e quindi della sua qualificazione ai fini del sistema accusatorio. Abbiamo a larghissima maggioranza adottato questo nuovo indirizzo espresso nel mio emendamento che chiarifica tutti i lati oscuri che erano rimasti nelle varie direttive del disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera.

Abbiamo voluto essere rigorosi e questa rigorosità si deve ripercuotere poi nel provvedimento che emanerà, con la relativa articolazione, il legislatore delegato. La nullità deve assolutamente colpire tutti gli atti che sono allegati, in violazione alle direttive impartite dal Parlamento, al fascicolo processuale. Il fascicolo deve arrivare al dibattimento privo di qualunque precostituzione di prova. Il mio successivo emendamento 2. 58 preciserà che possono essere utilizzati, ai fini di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento, gli atti delle fasi pregresse del procedimento, cioè delle fasi istruttorie ed addirittura di quelle preistruttorie del pubblico ministero, o della difesa, ma nel momento in cui il fascicolo arriva al giudice nel dibattimento deve essere assolutamente intonso perchè non ci siano precostituzioni di prove salvo che si tratti di accertamenti generici o di perizie. Per questo motivo insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 51 presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il numero 54), *inserire il seguente*:

« 54-*bis*) diritto dell'accusa e della difesa di richiedere prima del dibattimento o nel corso di esso che gli atti compiuti in base al n. 37) — e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irreperibilità — siano allegati al fascicolo del dibattimento; facoltà del giudice di richiedere d'ufficio, nel corso del dibattimento, gli atti predetti ».

2. 58

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' , *relatore*. È nello spirito del precedente per cui non ritengo di dover aggiungere altro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 58 presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bettiol è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sopprimere il numero 57).

2. 35

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Data la fortuna che ho avuto con gli emendamenti precedenti in questo determinato campo, ritiro sia questo emendamento che il successivo tendente a sopprimere il n. 58). Vorrà dire che il processo sarà dominato dall'iniziativa della parte privata.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento 2. 36, presentato dal senatore Bettiol, tendente a sopprimere il n. 58).

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Faccio mio questo emendamento testè ritirato dal senatore Bettiol.

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Il collega Bettiol chiedeva la soppressione quando sperava che potessimo estromettere la parte civile. La sua battaglia generosa e nobile non è stata coronata da successo. Questo non toglie che egli resta uno dei più grandi giuristi e uno degli amici più cari al mio cuore.

Mi sono però accorto, proprio in questo momento, che la formula del n. 58) votata dalla Camera, che limita il legislatore delegato a disciplinare il potere della parte civile di chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione, è superata dalla recente sentenza della Corte costituzionale, di cui parlavo ieri, secondo la quale l'articolo 111 della Costituzione (qui abbiamo a che fare con la Costituzione) va interpretato nel senso che la parte civile ha diritto autonomo di ricorrere per cassazione. Sicchè il numero 58) potrebbe dar luogo ad una incostituzionalità.

Ripeto che a questa legge porterò fino in fondo umilmente ma lealmente il contributo della massima costruttività. Orbene se diciamo « possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione » per quanto riguarda il ricorso per cassazione avremmo dato alla parte civile un potere molto minore di quello che l'articolo 111 della Costituzione nell'interpretazione della Corte costituzionale le attribuisce.

Ecco perchè possiamo non dire niente o soltanto parlare di disciplina delle impugnazioni della parte civile. Potremmo non dire niente, perchè è evidente che il compito del legislatore delegato, accettato il principio che vi sia la parte civile, è anche quello di disciplinarne le impugnazioni; ma questa formula certo potrebbe dar luogo ad una incostituzionalità. È una preoccupazione sorta in me in questo momento; lo stesso relatore sa che fino a un momento fa non gliene avevo parlato. Forse questo mio intervento coglie di sorpresa l'Assemblea, ma è uno scrupolo di coscienza che ho voluto esprimere.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . È giusto quello che ha detto il senatore Leone, però vorrei fare osservare che il ricorso in Cassazione, previsto dall'articolo 111 della Costituzione, consente solo il controllo di legittimità, e non anche il controllo di merito. Se non dicessimo nulla a proposito dell'appello, non avremmo la possibilità di dare alla parte civile un'azione utile anche per un riesame di merito. Il criterio indicato nel n. 58) contiene anche una particolare indicazione, cioè « l'obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale non proponibilità dell'impugnazione ». Resta quindi valido per il giudizio d'appello. Il legislatore delegato dovrà tenere conto delle sentenze della Corte costituzionale che nel frattempo sono state emesse, per armonizzare con esse la produzione legislativa.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Siccome mi sembra che sia emerso un punto di una estrema gravità tecnica oltre che di politica criminale, vorrei precisare alcune cose.

Se noi diciamo soltanto « possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione » intendiamo indubbiamente anche il ricorso per cassazione. Oggi il ricorso per cassazione è autonomo. Ma non leghiamo al legislatore delegato le mani perchè sono convinto che il sistema che deriva oggi dalla sentenza della Corte costituzionale è un sistema terribilmente anomalo in quanto la Corte non poteva fare diversamente. Chi ha parlato con qualche giudice (d'altronde non c'è riservatezza) sa che si è detto: ora ci pensi il legislatore ordinario. In altri termini la Corte ha ragionato così: l'articolo 111 della Costituzione dà diritto anche alla parte civile a ricorrere per cassazione anche contro il capo concernente la imputazione penale; con l'appello se la vedranno i legislatori. Ora, se il legislatore delegato volesse ritenere, come secondo me dovrà fare, l'appello autonomamente proponibile dalla parte civile, con questa formula noi gli leghiamo le mani. Vorrei poi dire che questa formula è una velleità. È infatti una presa in giro prevedere la possibilità che la parte civile vada in ginocchio dinanzi al pubblico ministero per chiedergli di proporre un'impugnazione quando il più delle volte oggi il pubblico ministero non risponde, lascia le cose come stanno o domani emette un provvedimento motivato che non è impugnabile.

Quindi penso che il legislatore delegato dovrà risolvere il problema di ammettere all'impugnazione la parte civile (ed io ritengo così per antica opinione perchè non è possibile che una sentenza sia ricorribile dalla parte civile in appello e non appellabile in prima istanza). Tra parentesi vi dico che il problema dell'appello per reati connessi davvero non si sa come si risolve; infatti, poichè quando un capo è appellabile e uno è irricorribile il codice dice giustamente che diventa appellabile il tutto, voglio sapere che cosa accadrà di questo ricorso per cassazione da parte civile che si converte in appello. Io ritengo che il legislatore delegato non debba essere legato nello stabilire il diritto di appello della parte civile anche contro il capo dell'imputazione penale. Questa formula quindi non è propria sia perchè, per quanto riguarda il ricorso per cassazione, sarebbe incostituzionale, sia perchè, per quanto riguarda il caso a cui si richiamava il collega Maris, è limitativa della disciplina del futuro codice, il che può essere assolutamente imprudente in questo momento. Se noi non diciamo niente, sopprimendo il numero 58), resta chiaro che il legislatore delegato, in conformità con la Costituzione e aspirando ad un sistema armonico dell'impugnazione da parte civile, avrà libertà di disciplina; oggi invece lo limitiamo gravemente compiendo per un aspetto un'incostituzionalità e per un altro aspetto costringendolo all'incoerenza legislativa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Ritengo che le preoccupazioni derivanti dall'ultima sentenza della Corte costituzionale siano apprezzabili. Però dobbiamo affrontare la seria responsabilità della soppressione di una delle parti che qualificano il nuovo processo. Togliere alla parte civile il potere di chiedere il riesame della sentenza, senza alcuna previsione sostitutiva, significa a mio parere non concedere neanche quel minimo di garanzia che oggi ha, cioè la facoltà di ricorrere al pubblico ministero magari senza sentirsi rispondere! Questa soppressione inoltre avrebbe un altro significato, quello che il Parlamento non ha voluto dare alcuna direttiva al legislatore delegato su questo aspetto che è rilevante del processo, il che sarebbe contraddittorio una volta che abbiamo scelto la via di inserire la parte civile nel nuovo sistema e quindi dobbiamo prevedere una qualche garanzia.

Per queste considerazioni, a nome della Commissione, propongo un emendamento sostitutivo del n. 58) così formulato: « disci-

plina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

* L E O N E . Sono d'accordo sull'emendamento presentato dalla Commissione e quindi ritiro l'emendamento 2. 36.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il problema della impugnabilità delle sentenze da parte della parte civile — s'intende sempre limitatamente ai suoi interessi civili — è un problema che esiste e che, come ha osservato il senatore Leone, è stato già risolto con una risoluzione espressa per quanto riguarda la Cassazione, ma con un'indicazione che implicitamente riguarda anche gli altri gradi. Non vedo infatti questa differenza di trattamento fra ricorso per cassazione e appello, soprattutto in relazione poi alle considerazioni pratiche fatte dal senatore Leone circa gli inconvenienti del trasferimento delle impugnazioni.

Quindi le cose che possiamo fare oggi per tener conto di questa sentenza della Cassazione e per affrontare questo problema secondo le indicazioni emerse e da quella sentenza e — mi pare — dalla volontà dell'Assemblea sono due: o risolvere il problema stabilendo l'impugnabilità delle sentenze — sempre limitatamente agli effetti civili — da parte della parte civile, oppure porre questa riserva, cioè questa indicazione che lascia spazio al legislatore delegato di risolvere questo problema in tutta la sua ampiezza.

Io quindi accetto l'emendamento presentato dal senatore Zuccalà a nome della Commissione, ma ho qualche dubbio sulla costituzionalità dal punto di vista della eccessiva l'arghezza e indeterminatezza del criterio. Infatti la formula « disciplina delle impugnazioni » mi pare che sia lievemente elastica per il legislatore delegato.

I A N N E L L I . L'emendamento aggiunge: « ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo si capisce , è pacifico. Ma disciplina significa che può dire sì e può dire no, può dire che c'è l'impugnazione e può dire che non c'è.

F O L L I E R I . C'è l'obbligo del pubblico ministero.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non c'entra l'obbligo del pubblico ministero: non confondiamo i problemi. Il problema è unicamente questo: se ed in quali limiti la parte civile può impugnare le sentenze ai fini degli interessi civili. Allora questo numero 58) risolveva il problema in senso negativo, però dando questo sostitutivo di ricorrere al pubblico ministero, il quale deve poi motivare il provvedimento con cui respinge l'istanza. La sentenza della Corte costituzionale invece ha ammesso il ricorso per cassazione diretto dalla parte civile. Noi dobbiamo risolvere il problema in questo altro spazio, e cioè se questa impugnazione diretta è consentita o non è consentita anche per l'appello e non solo per la cassazione.

A questo proposito o si provvede direttamente indicandolo nel numero 58) o si lascia quello spazio al legislatore delegato. Rispetto a questa soluzione, che io accetto, c'è una mia preoccupazione circa la poca determinatezza del criterio che noi diamo al legislatore delegato.

Z U C C A L A' , *relatore.* Per fugare la preoccupazione espressa dall'onorevole Ministro, propongo di modificare l'emendamento sostitutivo del numero 58) nei seguenti termini: « previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del numero 58), presentato a nome della Commissione dall'onorevole relatore e così formulato: « previsione e disciplina delle impugnazioni della

parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cifarelli e Iannelli è stato presentato l'emendamento 2. 53, tendente a sopprimere il numero 61).

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la *ratio* di questo nostro emendamento soppressivo si ritrova nel fatto che bisognerebbe scoraggiare gli imputati dall'appellare le sentenze con troppa facilità al solo scopo di procrastinare l'esecuzione della pena. Se daremo la possibilità al magistrato di appello, anche in mancanza dell'appello del pubblico ministero, di riformare *in peius* la sentenza di primo grado, molti imputati preferiranno non impugnare la sentenza con la conseguenza, senza dubbio, importante di una diminuzione del carico giudiziario in sede d'appello. E con ciò si moralizzerà, anche, la vita giudiziaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* Sono nettamente contrario perchè questo sovverte i cardini di tutta l'impostazione processualistica e del diritto penale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, mantiene l'emendamento?

I A N N E L L I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo il numero 61), *inserire il seguente*:

« 61-*bis*) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche ».

2. 89 TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, PETRONE, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, vuole illustrare questo emendamento?

M A R I S . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che vi sia qualche perplessità per il fatto che si allarga il potere del giudice di appello oltre il voluto, ma mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 89, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire il numero 62) *con il seguente*: « previsione della rinnovazione del dibattimento anche di ufficio in limiti molto ampi specie nei procedimenti di competenza della Corte di Assise; ammissibilità di assunzione di nuove prove in appello ».

2. 21

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 21 ed accetto l'emendamento formulato dal Governo. A me preoccupava in sostanza l'automatismo della rinnovazione del dibattimento su richiesta che avrebbe importato l'appesantimento dei processi e il raddoppio del tempo che già oggi è molto.

Il mio emendamento cercava di avviare ad una più larga rinnovazione del dibattimento: devo dare atto al legislatore che questa norma approvata dalla Camera dei deputati è la reazione legittima, naturale e onesta al fatto che la magistratura italiana, al 99 per cento, non accetta istanze di rinnovamento del dibattimento e le ritiene certe volte offensive od ostruzionistiche.

Quindi, la posizione della Camera, anche se intemperante, ha una spiegazione. Noi ci collochiamo nel mezzo e ritengo che la formula del Governo possa essere accettata: pertanto ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 62), *dopo le parole*: « e nei limiti dalla stessa indicati », *inserire le altre*: « ove la richiesta non sia manifestamente infondata ».

2. 40

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 40, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 63), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: « revisione del procedimento a sezioni penali riunite al fine di stabilire la tassatività dei casi e il rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge, attraverso l'elettività, da parte dell'intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite e la periodica rinnovazione degli stessi. Previsione tassativa dei casi nei quali è ammesso l'annullamento senza rinvio da parte del giudice di cassazione, con eliminazione di valutazioni discrezionali da parte dello stesso. Obbligatorietà del dibattito nei procedimenti per rimessione ad altro giudice ».

2. 90 TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, PETRONE, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI

L U G N A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, questo è un emendamento che ubbidisce all'esigenza di fissare rigorosamente i casi nei quali è possibile la revisione del procedimento a sezioni penali unite, ma soprattutto obbedisce al bisogno del rispetto del principio della precostituzione del giudice per legge attraverso l'elettività, da parte dell'intero corpo dei magistrati, dei giudici delle sezioni unite e la periodica rinnovazione degli stessi. È una cosa sulla quale insistiamo appunto per evitare il pericolo, sempre costante, di stabilire dei canonicati. Per queste ragioni crediamo che possa essere accolto questo emendamento aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 90 presentato dal senatore Giglia

Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pietro Maccarrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 66), *sostituire le parole*: « del procedimento per » *con le altre*: « dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e ».

2. 91 MACCARRONE Pietro, PETRONE, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, TROPEANO

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Il disegno di legge accoglie l'esigenza sentita della giurisdizionalizzazione dei procedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza, con la garanzia del contraddittorio e la impugnabilità dei provvedimenti. Esiste però ancora tutta una parte del procedimento di esecuzione della pena che è fuori dal controllo giurisdizionale. Nell'esecuzione della pena possono intervenire molte modificazioni, proprio perchè la pena ha una adesione dinamica alla vita dell'imputato. Il nuovo ordinamento penitenziario, che stiamo elaborando in Commissione giustizia, in sede redigente, per esempio, prevede l'istituto della semilibertà, l'istituto della liberazione anticipata, l'istituto della liberazione condizionale, l'istituto della remissione del debito, l'istituto delle licenze premio o riabilitative per il condannato, l'internato. Noi riteniamo che tutti questi istituti non possano essere gestiti in via amministrativa dal direttore del carcere o, sempre in via amministrativa, da un giudice di sorveglianza, ma che debbano essere riportati nel controllo giurisdizionale. Ecco perchè chiediamo che il Governo preveda sezioni specializzate, noi riteniamo, del tribunale e della corte d'appello, nelle quali siano presenti anche laici che conoscano veramente la materia, esperti di criminologia, di diritto e di trattamento penitenziario, e che l'esecuzione della pena, con tutte le sue modificazioni, venga sottoposta al loro controllo giurisdizionale.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Io aderisco all'emendamento con questa precisazione che credo sia anche nello spirito dei presentatori: che quando si usa l'espressione « procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena » si vuole intendere nell'ambito di quello che sarà il sistema penale. In altri termini non si intenda in questo caso — e questo lo si potrebbe intendere erroneamente e perciò va chiarito — che noi introduciamo il principio della modificabilità dell'entità della pena nell'esecuzione. Gli istituti attuali sono: liberazione condizionale, applicazione di eventuali indulti. Domani potranno essere anche diversi; ma bisogna chiarire che questa formula è esclusivamente processuale e si vuole riferire a quello che è o sarà il sistema di diritto penale sostanziale, non interferendo su un problema gravissimo, quello del carattere irrevocabile dell'entità, della durata della pena. (*Interruzione del senatore Maris*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono d'accordo, ma con la precisazione del senatore Leone che mi pare ovvia e nello stesso tempo necessaria. Ma vorrei che non fosse stabilito già da questo momento l'accordo del Governo sul modo come questo deve essere fatto: per esempio la composi-

zione delle sezioni speciali eccetera. Tutta questa è materia da vedere. Nella Commissione ci saranno, credo, rappresentanze di tutti, quindi potranno essere avanzate anche proposte circa il modo di attuare questo punto. Non vorrei pregiudicare in nessun modo la soluzione tecnica del problema.

MARIS. D'accordo, la mia era soltanto un'esemplificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.91 presentato dal senatore Pietro Maccarrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Al numero 67), *sopprimere le parole*: « o punibili con sanzioni di minore gravità ».

2.22

PRESIDENTE. Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'istituto della revisione, anche per un certo impulso che io ho dato alla problematica, si è allargato a molte previsioni e con recenti leggi, di cui non ricordo la data e il numero, ha acquistato oggi una area molto più ampia. Io sono contrario a stabilire la possibilità della revisione quando la revisione porti a mantenere ferma la responsabilità penale e a degradarla soltanto a un *nomen iuris* che importi una pena minore. In tal modo infatti il processo penale si appesantisce in maniera assolutamente intollerabile di una infinità di istanze di revisione ampie e più o meno fondate da parte di chi, ad esempio, potrebbe dire: sono stato condannato per peculato, ci sono nuove prove che si trattava di appropriazione indebita, perciò invece di tre anni la condanna deve essere di due anni.

Lo spirito della frase « o punibili con sanzioni di minore gravità » è determinato dal fatto che in sede di istituto di grazia questi aspetti spesso non funzionano. Io più volte mi sono appellato ai vari guardasigilli (me ne occupai anche presentando il mio secondo Governo, pur essendo un tema che sembrava tecnico) perchè l'istituto della grazia si aprisse in avvenire a queste situazioni. Occorre una legge *superveniens* non abrogativa, che sancisca una pena minore ed elementi di prova debbono essere offerti al Ministro per stabilire che il titolo del reato è stato erroneamente fissato. Ma non è tema da rientrare nella revisione; pertanto prego gli onorevoli colleghi di voler accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ZUCCALA', *relatore*. Sono favorevole.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole. Devo assicurare il senatore Leone — per quanto possa come Ministro *pro tempore* dare un'assicurazione di questo genere — della ricettività del Governo (o per lo meno della parte politica del Governo, perchè, come egli sa, c'è una certa resistenza nella parte amministrativa) per quanto riguarda le cose che egli ha detto a proposito dei criteri relativi all'uso del potere di proporre la grazia al Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.22 presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti presentati sul n. 68). Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Sostituire il numero 68) *con il seguente*:

« 68) riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta custodia e detenzione e risarcimento del danno ».

2. 92 MACCARRONE Pietro, PETRONE, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, TROPEANO

Al numero 68), *aggiugere in fine, le seguenti parole*: « o per ingiusta detenzione ».

2. 52 ZUCCALÀ, *relatore*

M A R I S . L'emendamento 2. 92 è molto chiaro e si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 92.

Z U C C A L A ', *relatore*. Sono contrario a questo emendamento perchè lo ritengo assorbito nell'emendamento 2. 52 da me presentato. Infatti il mio emendamento, appunto per la sua larga dizione, è comprensivo di tutte le fattispecie che possono verificarsi.

L U G N A N O . Ritiriamo l'emendamento 2. 92.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 52.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea, esprimendo alcune considerazioni di carattere pratico circa le conseguenze di un'attuazione estesissima del diritto alla riparazione. Infatti in un'ipotesi che speriamo sia soltanto un'ipotesi di scuola, la norma può prestarsi anche a delle speculazioni in quanto in qualche zona depressa gli errori possono anche essere provocati allo scopo di ottenere il risarcimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 52 presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maccarrone Pietro e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Al numero 70), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « anche per quanto riguarda il procedimento avanti il pretore ».

2. 93 MACCARRONE Pietro, PETRONE, MARIS, TEDESCO Giglia, TERRACINI, LUGNANO, TROPEANO

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Dopo il numero 70), *aggiungere il seguente*:

« 70-*ter*) stabilire che nella sentenza si debba far menzione del numero dei voti espressi senza la individuazione dei votanti ».

2. 24

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . È un tema di cui ho parlato nella discussione generale e l'emendamento si raccomanda da sè. A me pare che abbia molta importanza individuare non i nomi dei giudici, perchè questo romperebbe la riservatezza e la segretezza in Camera di consiglio, ma il numero dei voti, non solo ai fini dell'impugnazione, ma anche ai fini della grazia. Infatti sono convinto che, se domani il Ministro della giustizia si trovasse di fronte ad una sentenza di assoluzione di prima istanza e ad una sentenza di appel-

lo che condannasse ad una pena anche grave con un voto di maggioranza, sarebbe indotto maggiormente a venire incontro al condannato in sede di grazia. L'Assemblea sa che dove esiste la giuria popolare, in parecchi Paesi vi è la necessità che ci sia la unanimità dei voti per la condanna. Ritengo quindi che il poter fissare come si siano distribuiti i voti in Camera di consiglio, senza naturalmente poter individuare i soggetti che hanno votato, sia una misura che giovi e al processo stesso e alla futura valutazione che sulla sentenza può essere fatta in sede di grazia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, lei insiste per la votazione dell'emendamento?

L E O N E . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 24 presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il numero 70), *aggiungere il seguente*:

« 70-*quater*) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice tale da consentire l'adeguamento di tutte le strutture al nuovo processo e l'allineamento delle leggi complementari (in particolare quelle di ordinamento giudiziario) ».

2. 25

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* L E O N E . Signor Presidente, lo spirito del mio emendamento era duplice: da un lato quello di poter mettere in parallelo la riforma del codice con le altre strutture — e mi pare che questa, pur essendo una esigenza logicamente giusta, temporalmente non possa essere osservata e di conseguenza si può correre il rischio, adottando una formula vaga, di andare al di là della mio volontà — e dall'altro quello di soddisfare un'esigenza che credo possa essere considerata favorevolmente dalla Commissione. In altre parole si tratta di evitare la solita *vacatio legis* di quindici giorni. È vero infatti che il codice avrà una lunga elaborazione, ma il codice sarà tale nel giorno in cui uscirà sulla *Gazzetta Ufficiale* per noi avvocati, per i magistrati, per i cittadini, per gli strumenti giudiziari, per le aule di giustizia e per tutto un complesso di problemi.

Pertanto si tratta di prevedere una entrata in vigore del nuovo codice con un termine massimo di *vacatio legis* di quattro mesi. Se il legislatore delegato si accorgerà che basta un termine minore, sarà meglio ancora, ma il massimo non deve superare i quattro mesi. Dichiaro quindi di non insistere sull'attuale testo dell'emendamento 2. 25.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Sono d'accordo con le considerazioni del senatore Leone e pertanto, a nome della Commissione, propongo questo nuovo emendamento: « 70-*quater*) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il numero 70), *aggiungere il seguente*:

« 70-*quinquies*) previsione di una relazione annuale sullo stato della giustizia che sarà redatta dal Consiglio superiore della magistratura per essere presentata al Parlamento dal Ministro di grazia e giustizia ».

2. 59

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Signor Presidente, vorrei raccomandare all'Assemblea di ripetere un esperimento nobilissimo ed importantissimo che abbiamo fatto recentemente con la relazione che ha predisposto il Consiglio superiore della magistratura e che è stata presentata al Parlamento dal Ministro guardasigilli. Se ogni anno, attraverso questa relazione sullo stato della giustizia, noi potessimo avere, come è stato fatto quest'anno, una visione panoramica delle condizioni della gestione della giustizia nel nostro Paese, credo che metteremmo il Parlamento nelle condizioni migliori per poter prevedere e provvedere tempestivamente ai rimedi opportuni e sanare molte lacune che oggi si verificano.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L E O N E . Vorrei fare una proposta al collega Zuccalà. Personalmente accetto completamente lo spirito dell'emendamento, ma ritengo che l'argomento non appartenga alla delega. Proporrei pertanto che tale emendamento venisse trasformato in un ordine del giorno. Per brevità mi limito a dire che condivido pienamente la motivazione della proposta e che sono contrario soltanto alla sede. Quindi, se il collega Zuccalà è d'accordo, sarebbe opportuno trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, è d'accordo con la proposta del senatore Leone?

Z U C C A L A ' , *relatore.* Sono d'accordo, signor Presidente, e quindi ritiro l'emendamento 2. 59 trasformandolo in ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono senz'altro d'accordo sull'ordine del giorno, mentre ero contrario all'emendamento, dato che lo stato della giustizia non riguarda solo la giustizia penale, ma si riferisce a tutta una serie di situazioni.

P R E S I D E N T E . Come il Senato ha udito, il senatore Zuccalà ha trasformato l'emendamento 2. 59 in ordine del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un articolo sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge ».

4. 1

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Poichè purtroppo siamo arrivati alla fine del 1970 occorre modificare l'emendamento. Propongo quindi di sostituire le parole: « dal 1970 al 1972, » con le altre: « dal 1971 al 1973, ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1 presentato dal Governo con la modifica indicata dall'onorevole Ministro tendente a sostituire le parole: « dal 1970 al 1972, » con le altre: « dal 1971 al 1973, ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un articolo sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1970 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. 1

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche a questo emendamento sostitutivo dell'articolo 5 occorre apportare una modifica. Propongo di sostituire le parole: « per l'anno 1970 » con le altre: « per l'anno 1971 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1 presentato dal Governo con la modifica indicata dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Leone. Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, a quest'ora è opportuno essere brevissimi, ma devo fare una dichiarazione di voto. Sia in Commissione, sia in sede di discussione generale, sia durante queste attivissime e proficue sedute d'Assemblea, sia al di fuori dell'attività parlamentare ho espresso sul testo approvato dalla Camera profonde riserve e talora radicali dissensi.

Devo precisare intanto che, con il mio secondo Governo, presentai, come fu ricordato ieri, un disegno di legge nel quale recepii per cavalleria il testo che era stato approvato dalla Commissione alla Camera nella precedente legislatura, apportandovi soltanto due modifiche, una delle quali concerneva l'insufficienza di prove.

Con ciò però non volevo ratificare il testo approvato dalla Camera che recepivo — ripeto — per cavalleria, ma che non condividevo (il mio pensiero era trasfuso nel disegno di legge-delega presentato dal mio primo Governo).

Debbo dire in questo momento conclusivo (ed ecco la necessità della mia dichiarazione di voto) che rimuovo tutte le riserve, elimino tutte le critiche che avevo rivolto a questa legge-delega dato che alcuni punti che sono stati acquisiti in gran parte direi (forse tranne che per il problema dell'insufficienza di prove) per reciproco rispetto, per senso di tolleranza, per concordia su temi di fondo danno al disegno di legge una diversa impronta.

Accantoniamo il problema dell'insufficienza di prove per il quale, ripeto, non c'è profilo politico, non c'è profilo di collegamento al processo accusatorio. Il problema della insufficienza di prove, che abbiamo ritenuto di dover mantenere esclusivamente per il dibattimento, è un problema collegato alla tecnica e al sistema del processo italiano organizzato su formule; è un problema collegato alla profonda umiltà che molti di noi debbono avere di fronte all'ignoto e al dubbio; è un problema collegato anche ad un senso di opportunità perchè l'abolizione di quella formula avrebbe danneggiato gli imputati gravati da prove incerte, imprecise, comunque di una certa entità. Accantoniamo però questo problema; voglio ancora una volta fare appello a tutte le parti perchè, nell'interpretarlo, questo tema non sia politicizzato. Infatti se c'è un aspetto che non tollera una inserzione ideologico-politica è questo. Accantonato questo problema — dicevo — noi abbiamo conseguito quattro grandi risultati in questa opera di revisione del testo della Camera.

Per quanto riguarda l'interrogatorio incrociato, di cui, mi sia consentito dire in questo momento, sono stato uno dei primi proponenti in Italia, noi abbiamo ottenuto che

il pretore o il presidente, sia pure alla fine, sia pure ricollegandosi a temi non discussi o a temi nuovi, possa inserirsi con il porre domande. In un ordinamento nel quale il giudice è tenuto a decidere e motivare, mi sarebbe parso veramente assurdo e paradossale che fosse privato del diritto di fare domande e di attingere momenti di determinazione e di valutazione. Senza dire che, se fosse rimasto il sistema della Camera, sarebbe rimasta ferma anche la mia osservazione, cioè che si sarebbe trattato di un processo dei ricchi. Infatti un difensore di parte civile o un pubblico ministero accorto, esperto ed autorevole avrebbe facilmente schiacciato un imputato non assistito da un difensore esperto e valido.

Abbiamo conseguito un altro risultato anche qui d'accordo e pacificamente. Ieri sera eravamo arrivati ad un momento esasperato di contrasti, che sono stati poi risolti intorno ad un tavolo. Quando si è trattato di stabilire se la polizia giudiziaria dovesse verbalizzare le prove raccolte, si è trovata una formula; e si deve dare atto qui che l'intuizione venne dal Ministro guardasigilli che ce ne fece proposta. L'organo di polizia giudiziaria può e deve reperire le prime prove; non esiste polizia nel mondo, Paese dittatoriale o della massima apertura democratica, che non sia provvista del potere-dovere (che è garanzia per noi, perchè quando noi subiamo un reato ci rivolgiamo al maresciallo o al commissario e non al procuratore della Repubblica) di reperire prove.

Volevamo impedire che queste prove fossero verbalizzate, cioè che si facessero rilasciare dichiarazioni sottoscritte dalle fonti di prova, e si voleva impedire che questo reperimento di prove fosse compiuto talora in forma massiccia sì da togliere libertà alla fonte di prova stessa. Però si doveva assicurare — era questa la mia istanza e quella dei colleghi che erano d'accordo con me — che ci fosse un'immediata registrazione scritta di quello che l'organo di polizia reperisce e consegna al magistrato. Col conseguimento di questo accordo o compromesso abbiamo tolto alla legge un'altra punta assurda.

Altro aspetto. Abbiamo molto discusso sul divieto di allegare al processo gli atti istruttori compiuti dal giudice istruttore o potersi invocare in dibattimento da parte del pubblico ministero quelle verbalizzazioni di cui ho testè parlato. Ciò sarebbe stato veramente assurdo perchè avremmo avuto delle fasi processuali fine a se stesse e avremmo avuto soprattutto l'impossibilità di apportare un controllo sulla genuinità, costanza e coerenza di un testimone o di un perito, con ciò favorendo involontariamente da parte nostra l'inquinamento delle prove. Anche qui si è trovata la formula di compromesso. Come fu detto esattamente dal relatore Zuccalà, noi volevamo impedire che il giudice arrivasse in dibattimento formandosi una opinione sulle prove scritte. Questo non potrà accadere: il giudice in dibattimento andrà *tabula rasa;* però, se ad un certo momento del dibattimento, a conclusione di una certa deposizione o di un certo interrogatorio, emergerà, su eccezione di qualcuno o perchè il giudice di ufficio possa averne la sensazione, un dissenso da cose precedentemente dette o riferite, si dovrà consentire al giudice di aprire quel tale fascicolo per esaminare che cosa precedentemente al dibattimento quel testimone o quel perito ha riferito. Allo stesso modo oggi abbiamo assicurato che si consente al pubblico ministero di fare appello a quel *dossier* che egli si forma verbalizzando quello che gli organi di polizia gli avranno riferito per poter controllare la genuinità delle prove in dibattimento.

Ultimo aspetto: con l'introduzione del procedimento direttissimo e di quella che io chiamo mannaia istruttoria si è data maggiore incisività al carattere accusatorio del futuro processo.

Così stando le cose e reso omaggio alla Commissione, al suo Presidente che con autorità, con equilibrio, con garbo, con quella signorilità che contraddistingue il senatore Cassiani, ci ha condotto intorno ad un tavolo; reso omaggio ai due relatori (purtroppo il senatore Salari è malato, ma va ricordata la sua opera) e reso omaggio soprattutto per questa fase finale allo spirito di comprensione, di tolleranza, senza rinunziare alle profonde convinzioni di principio, del senatore Zuccalà, devo dire che voto con grande entusiasmo questa legge. Le riserve espres-

se, le critiche vigorose, e talora violente e dure, contro questo disegno di legge che in tante sedi io mi sono lasciato andare ad esprimere, nella più perfetta convinzione, in questo momento sono superate perchè in questi quattro punti che ho segnalato ritrovo la genuinità di una legge che si accosta il più possibile al procedimento accusatorio.

Lasciate che con la sincerità del mio temperamento (che è l'unica nota che voglio rivendicare con orgoglio dinanzi al Parlamento) io auguri che l'*iter* successivo alla Camera dei deputati di questa legge conduca nel più breve tempo alla sua approvazione ed auguri al Governo di predisporre sollecitamente e sottoporre all'esame della Commissione un disegno di legge, un testo, uno schema, con una Commissione nutrita di alti giuristi, di uomini esperti della vita pratica, sicchè si possa entro due anni dare esplicazione a questa delega e assicurare al popolo italiano un codice di procedura penale che rispecchi i princìpi della Costituzione e le nostre profonde ansie di giustizia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non posso esprimere un parere e un voto analogo a quello del senatore Leone, perchè non vedo in questa riforma la realizzazione dei fondamentali princìpi costituzionali. Va ricordato che dopo l'entrata in vigore della Costituzione e delle garanzie costituzionali della libertà del cittadino si auspicò il rinnovamento del processo penale in senso effettivamente democratico. Ma il cammino è stato sempre faticoso e tenacemente contrastato.

Dopo le prime timide innovazioni apportate al sistema dalle leggi parziali *extravagantes*, dalle novelle, si sono avuti in questi ultimi tempi, specie da parte della Corte costituzionale, tagli incisivi che hanno meglio evidenziato la dissonanza delle norme vigenti dai princìpi democratici della Costituzione. Il sistema tuttavia non è cambiato. Le norme direttive contenute nella legge-delega non aprono la prospettiva di un processo nuovo e democratico, nè realmente moderno. La scelta del sistema accusatorio, l'unico che possa dare garanzia di rispetto dei diritti del cittadino, non vi è stata.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* T O M A S S I N I). Rimangono infatti istituti tipici del processo inquisitorio, istituti ancora arcaici direi; rimangono le tre o quattro istruttorie, rimane la carcerazione preventiva senza che sia stabilito che essa non può protrarsi oltre le necessità istruttorie, rimangono i poteri del pubblico ministero. In sostanza rimangono i caratteri propri del sistema inquisitorio. Nè è stato dato ampio spazio ed ampio ingresso alla perizia psicologica ed alla perizia psichiatrica, che a mio avviso si sarebbe dovuto rendere obbligatoria per i reati più gravi, per i fatti più clamorosi che di per se stessi già denunciano delle anomalie mentali o delle anomalie psichiche dell'imputato.

Non si può negare tuttavia che aspetti positivi esistono, che per un certo verso denotano delle novità. Ma queste novità non valgono a mutare la fisionomia del sistema che resta sempre ancorato e modellato sui tradizionali princìpi del processo penale. La riforma che ci si aspettava nel solco tracciato dalla Carta costituzionale la legge-delega non realizza e tutto ancora si muove tra un conservatorismo che tenacemente resiste e l'urgere dell'esigenza di un rinnovamento radicale, insopprimibile, che scaturisce dalla più larga coscienza democratica del popolo italiano e dalla maggiore sensibilità ai problemi di libertà e di dignità dell'uomo.

Il Senato, pur modificando alcuni punti, non ha dato una spinta in questo senso e in questa direzione alla riforma, ma ha fatto fare alla legge qualche passo indietro. Intendo riferirmi al ripristino della formula per insufficienza di prove. Io non sono dell'opinione del senatore Leone che lasciando sopravvivere la formula per insufficienza di prove si dà la possibilità ad un imputato, non raggiunto da prove sicure, di un'assoluzione.

Non ignoriamo i dibattiti e le polemiche intorno all'opportunità di mantenere le formule terminali di un giudizio, ma è preminente l'esigenza dell'abrogazione, specie per quanto riguarda la formula dell'insufficienza di prove. Con ciò però non si può negare la validità del principio *in dubio pro reo*, principio che rimane. Il dubbio infatti è insopprimibile e accompagna sempre colui che con ansia si accinge alla ricerca della verità ed è il dubbio critico, il dubbio di metodo che stimola all'indagine per vedere meglio.

Ma quando le prove per la limitatezza dei poteri di investigazione non ci danno una salda obiettiva certezza della verità e della colpevolezza dell'imputato, è giusto dal punto di vista etico, prima che dal punto di vista giuridico, assolvere. Il dubbio però non deve tradursi nel giudizio finale, ma rimane come motivazione del giudizio di non colpevolezza. In sostanza il giudice che dubita deve assolvere. Quello che non si deve ammettere a nostro giudizio è la traduzione del dubbio nella formula di assoluzione, perchè in questo caso rimane sempre un'ombra di sospetto sulla persona del prosciolto. Del resto anche per quanto concerne gli effetti del giudicato penale sull'azione civile a me pare che l'abrogazione della formula non alteri il rapporto fra l'uno e l'altra, perchè quello che conta non è la formula, ma è la motivazione, è l'accertamento dei fatti materiali contenuti nella sentenza penale.

È per queste ragioni, e soprattutto per ragioni di fondo, per ragioni sostanziali che noi non possiamo dare un voto favorevole a questa legge. Mentre le esigenze moderne avrebbero reclamato una scelta decisa e precisa senza compromessi, senza ibridismi che sono sempre nocivi, una scelta verso il sistema accusatorio libera, più democratica, che maggiormente garantisca le nostre libertà, i diritti della difesa, il diritto del privato cittadino, questa scelta non è avvenuta.

Ancora una volta si è fatto ricorso al compromesso, in cui c'è una pacifica e direi disarmonica coesistenza fra il vecchio e il nuovo. Per questi motivi il Gruppo del Partito socialista di unità proletaria vota contro la legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, poichè esso apre la strada alla realizzazione di una grande riforma di struttura della nostra società civile, anche se il reinserimento della formula di assoluzione per insufficienza di prove ha fatto segnare, secondo noi, un dato negativo per le ampie ragioni che abbiamo già esposto. Basterà infatti far riferimento ai fondamentali imperativi che devono essere alla base del nuovo processo penale, sanciti nell'articolo 2, per comprendere il significato della grande svolta che si vuole operare nel campo della esecuzione delle leggi.

Attuazione dei princìpi della Costituzione, adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali, introduzione del sistema accusatorio sulla base dei criteri indicati significano veramente previsione di un nuovo codice processuale che rispecchi la nuova realtà sociale quale si è andata trasformando e sviluppando dopo la parentesi autoritaria e la conquista delle libertà democratiche.

Già molte volte in passato si è avuto modo di constatare quante norme si ponessero in contrasto con i princìpi costituzionali; la interpretazione della Corte costituzionale a volte è stata contrastata dalla stessa corte di cassazione ed altre volte essa è stata diversa tra le magistrature di merito. Ricon-

durre quindi tutto il processo penale allo spirito della Costituzione significa riaffermare la validità del principio che ogni norma deve mirare, oltre che ad adeguarsi alla Costituzione, ad attuarla nelle sue linee fondamentali. Adeguare il processo penale alle norme delle convenzioni internazionali significa accettare, una volta superata la concezione dello Stato assoluto, svincolato da ogni legge o autorità, il valore di un diritto internazionale che mira al raggiungimento di un bene comune per tutti gli Stati e che tuteli i diritti civili e politici della persona umana, riconosciuti fondamentali in ogni società democratica.

Introdurre il sistema accusatorio nel processo penale significa innanzitutto separare nettamente le tre funzioni essenziali dell'accusa, della difesa e del giudizio, senza interferenza dell'una sull'altra, ma significa anche pubblicità del processo in ogni fase, effettiva parità tra accusa e difesa, concentrazione ed immediatezza della fase dibattimentale.

Sulla base di queste tre direttive fondamentali sono stati quindi articolati ed enunciati i criteri ed i princìpi ai quali deve ispirarsi il nuovo codice di procedura penale.

La fase centrale del processo viene fissata nel dibattimento, ove le ragioni dell'accusa e della difesa troveranno ampio spazio di contestazione e di valutazione, mentre la fase istruttoria, unificata nel rito formale, è considerata come un'attività essenzialmente preparatoria che serve soltanto a raccogliere gli elementi indispensabili e necessari che giustificano la necessità del dibattimento o il proscioglimento dell'imputato.

Al pubblico ministero viene riconosciuto il potere di compiere indagini preliminari, limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, con l'obbligo di chiedere, entro 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione o il giudizio immediato o l'istruzione.

Alla polizia giudiziaria è riconosciuto il potere di prendere notizia dei reati, compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova, arrestare o fermare il cittadino nei casi di flagranza di un grave delitto o di gravi indizi di un grave delitto quando vi sia fondato sospetto di fuga, con il divieto di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato.

Vorrei aggiungere, onorevoli colleghi, che con alcuni degli emendamenti approvati sono state eliminate delle perplessità che permanevano e sono state raggiunte finalità positive. Uno dei traguardi che la riforma si ripromette di raggiungere è la speditezza del processo in ossequio al principio di garantire il diritto di ogni imputato alla « decisione in un lasso di tempo ragionevole », principio contenuto nella convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il non aver fissato una limitazione temporale della durata della istruttoria, così come invece è previsto per l'istruttoria preliminare, rappresentava un elemento negativo che ora è stato eliminato grazie all'approvazione dell'emendamento che prevede la durata massima dell'istruttoria in 12 mesi, salvo proroga di sei mesi che il tribunale potrà concedere quando ricorrano giusti motivi.

Altra importante innovazione si può cogliere nella previsione della riparazione dell'errore giudiziario in tutti i casi di ingiusta detenzione. Con tale criterio si è superata la ipotesi dell'errore giudiziario risultante dopo una sentenza passata in giudicato, a cui era circoscritta la previsione della riparazione pecuniaria, e si è accolta invece l'ulteriore ipotesi di erronea o abusiva detenzione nel corso del processo. Con ciò ci si è uniformati alla disposizione prevista nella citata convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla previsione già giustamente indicata nel precedente disegno di legge Reale, sicchè, onorevole Ministro, mi sorprende che oggi lei abbia avanzato a questo proposito delle riserve.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono le riserve che le Camere hanno espresso sul provvedimento, che hanno approvato.

B A R D I . Io ho ricordato che nel suo disegno di legge era prevista l'ipotesi della riparazione per il caso di ingiusta detenzione. Oggi lei ha manifestato delle riserve su questo punto, sia pure giustificandole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Le mie riserve erano sull'entità, sull'estensione...

B A R D I . Nella relazione del collega Salari più volte è stato citato il nome di un mio illustre conterraneo, Mario Pagano, per ricordare che anche in tempi lontani si è avvertita l'esigenza di una modificazione radicale del sistema inquisitorio, con l'ammonimento dei gravi pericoli insiti in un giudizio che si fonda sulle dichiarazioni scritte di testimoni raccolte dagli organi inquirenti, poi formalmente confermate in dibattimento. Nella relazione del collega Zuccalà sono stati forniti dati davvero impressionanti sui frutti del sistema inquisitorio che hanno portato a trarre una conclusione estremamente amara: il 50 per cento degli imputati sono prosciolti o in istruttoria o in primo grado, spesso dopo aver sofferto persecuzioni, infamia, carcerazione preventiva. Ecco perchè ci siamo battuti, onorevoli colleghi, per mantener fermo il divieto alla polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni. Tutto ciò non è più ammissibile e tollerabile. Un Paese civile e democratico deve saper colpire e punire i colpevoli, ma deve anche e soprattutto saper difendere e tutelare gli onesti e gli innocenti.

È questo l'obiettivo che occorre perseguire attraverso questa grande riforma del processo penale, con la garanzia massima del diritto di libertà del cittadino, con la speditezza, la celerità del procedimento, con la piena parità tra accusa e difesa.

Onorevoli colleghi, certamente questo obiettivo non si potrà raggiungere soltanto con le nuove norme procedurali. Occorrerà parallelamente procedere a riformare altri istituti, a creare strumenti nuovi che servano nella pratica attuazione a rendere agile ed efficiente il nuovo codice processuale. Occorrerà riformare l'ordinamento giudiziario per pervenire a rivalutare la nuova funzione del giudice istruttore e a distribuire razionalmente i magistrati nei vari uffici giudiziari. Occorrerà riformare l'ordinamento penitenziario, il codice penale. Occorrerà — e vorrei dire prima di tutto — innovare radicalmente il sistema del gratuito patrocinio con la previsione del patrocinio statale in favore dei non abbienti — esigenza questa avvertita oggi più che mai — se si vuole raggiungere una eguaglianza ed una parità sostanziale e non solo formale delle parti nel processo e se si vuole che anche il cittadino più debole che non ha mezzi economici sia tutelato e garantito alla pari degli altri nell'esercizio del suo sacrosanto diritto di difesa e non resti schiacciato dal più forte.

Io credo di poter prendere l'impegno, anche a nome dei componenti la Commissione giustizia e del Presidente senatore Cassiani, che questo disegno di legge che si trova all'esame della 2ª Commissione sarà quanto prima licenziato per l'Aula perchè trovi finalmente in Aula la sua approvazione.

Sono tutti anelli della stessa catena, onorevoli colleghi, della stessa esigenza di ampia riforma della giustizia.

Queste cose e queste riforme noi socialisti vogliamo indicare e ribadire come urgenti e indilazionabili, nel quadro più vasto del rinnovamento generale del nostro Paese per il quale ci sentiamo impegnati, nel momento stesso in cui diciamo sì a questa legge che è legge di libertà e di democrazia. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale sta per essere licenziato da questo ramo del Parlamento, in esito ad avvilenti ed ibridi compromessi, con alcune modifiche nella maggior parte meramente formali e non sostanziali in rapporto al testo già approvato dalla Camera dei deputati il 22 maggio 1969.

Nel corso dei lavori, sia nella Commissione giustizia che in quest'Aula, abbiamo ascoltato numerosi oratori che, con spirito prettamente demagogico e passionale, ubbidendo a presupposti ed atteggiamenti particolaristici, si sono affannati a denunciare l'esistenza nell'attuale codice di procedura pe-

nale di norme non più accettabili, da loro addebitate ad una asserita nostra tradizione napoleonico-borbonica congiunta alla pretesa ideologia totalitaria del fascista Alfredo Rocco. Ingenerosamente nessuno, ad eccezione della nostra parte politica, ha ritenuto di evidenziare che il codice Rocco fu il risultato dello studio dei cultori più esperti del diritto processuale penale, i quali operarono prescindendo da quelli che potevano essere gli interessi del regime che all'epoca governava in Italia. Si è voluto dimenticare che in un passato remoto ed anche recentemente eminenti giuristi, tra i quali, per rimanere nell'ambito del Senato, sono da annoverare l'illustre professor Leone e l'ex Ministro guardasigilli onorevole Gava, hanno inequivocabilmente riconosciuto che il vigente codice di procedura penale non può dirsi espressione di una corrente politica autoritaria, bensì costituisce il risultato di un movimento di idee di carattere tecnico e di un'approfondita elaborazione sistematica della complessa e delicata materia, il nuovo strumento in virtù del quale sono state conservate e migliorate le caratteristiche tecniche fondamentali del nostro processo penale. Il codice Rocco peraltro è stato preso a modello dai codici di molti Stati nuovi ed antichi che hanno rinnovato o redatto i loro codici di rito penali.

Ciò puntualizzato, confermiamo in sede di dichiarazione di voto che è innegabile la obiettiva necessità di una riforma dell'attuale codice processuale penale dopo 40 anni dalla sua entrata in vigore. Le nuove e moderne esigenze della società impongono tale riforma. Conseguentemente diamo la nostra adesione a che la riforma si attui ed auspichiamo che, con la restituzione del disegno di legge alla Camera dei deputati, essa si realizzi definitivamente e celermente onde il Parlamento non sia ancora altre volte sollecitato dalla Corte costituzionale, che ben a ragione ha riscontrato vizi di illegittimità in alcune norme del vigente codice di rito penale già superate e contrastanti con i dettami della Carta fondamentale.

Ci preme però ribadire che non condividiamo la *ratio* alla quale si pretende ispirare il nuovo codice di procedura penale che enfaticamente viene definito il « codice della libertà », la « *magna charta* del cittadino innocente ». Scopo principale, quasi esclusivo e comunque preminente del nuovo codice è quello di una esagerata ed esasperata tutela del cittadino indiziato di reato, imputato o condannato. Il legislatore si preoccupa di tutelare l'individuo, ma trascura gli interessi della società e dello Stato. Il senso della tutela eccessiva e demagogica della libertà dell'individuo, indipendentemente dalle conseguenze gravissime che possano derivare ai cittadini, alla società ed allo Stato, è notevolmente trasfuso nell'insieme delle norme o direttive contenute nella legge delega. Ciò secondo la nostra opinione costituisce ingiustificabile errore.

Così come i rappresentanti del mio Gruppo hanno avuto occasione di rilevare nel corso del dibattito, punto di partenza per la formazione di un buon codice è lo Stato, perchè l'individuo vive ed opera accanto ad altri individui e la moltitudine degli individui si organizza nella società civile e nello Stato.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* F I L E T T I). È vero che l'individuo ha proprie esigenze di libertà che debbono essere tutelate, ma è pur vero che esistono e coesistono altre esigenze e cioè quelle della società e dello Stato che vanno parimenti salvaguardate.

Nel corso delle discussioni davanti alla Commissione giustizia ed in quest'Aula spesso e ripetutamente sono echeggiate in senso di esclusività e comunque di esasperata preminenza espressioni inneggianti alla libertà dell'individuo, che è stata esaltata come se

fosse avulsa dal contesto sociale di cui è parte operante l'individuo stesso.

Accuse e rilievi contro lo Stato oppressore, contro l'autoritarismo, contro la repressione, contro la polizia ed anche contro la magistratura hanno caratterizzato numerosi interventi, sicchè si è tratta la convinzione ed anzi la certezza che il disegno di legge in esame trovi peculiare fondamento nel presupposto di esasperare a tutti i costi la difesa della libertà dell'individuo come se egli fosse estraneo alla società.

Il nuovo codice di procedura penale dovrebbe tutelare solo i diritti dell'individuo e dovrebbe prescindere dall'obbligo che l'individuo ha di adempiere ai suoi doveri nei confronti del prossimo, della società e dello Stato.

È questo un modo di pensare che il Gruppo del Movimento sociale italiano energicamente respinge, specialmente in un tempo in cui il nostro costume morale è notevolmente abbassato, ogni ideale costituente presidio di speranze e di fede è scomparso, l'opportunismo, la faziosità e la corruttela dilagano da ogni parte, la delinquenza opera con estrema disinvoltura, la mafia risorge ed impone le sue leggi drastiche e crudeli, lo Stato non ha più forza nè prestigio.

Certo, è vero, il legislatore deve preoccuparsi di impedire gli eventuali arbìtri polizieschi e della magistratura, di garantire la libertà e la difesa degli indiziati di reato, di tutelare il rispetto della personalità degli imputati e dei detenuti, di cancellare gli aspetti deprimenti del sistema carcerario. È questo peraltro un problema non soltanto italiano ma di tutti gli Stati civili.

Le norme in difesa del cittadino non devono però essere trasformate in scappatoie per il delinquente, in strumenti di impunità a causa e per effetto della insufficienza o della carenza di poteri della polizia o della giustizia.

Il principio della cosiddetta « presunzione di innocenza » cui si vorrebbe informare l'attuale progetto di delega (principio che non trova effettivo riscontro nell'articolo 27 della Costituzione che si limita soltanto a sancire che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva » e che per converso è consacrato nella « Dichiarazione dei diritti dell'uomo » formulata in epoca successiva alla promulgazione della nostra Carta costituzionale), se applicato molto estensivamente, verrebbe a tradursi in un reale diniego di qualsiasi autorità dello Stato, in una carenza funzionale della polizia giudiziaria e della magistratura. La tutela del cittadino indiziato, imputato o condannato, attuata con esasperata ed eccessiva larghezza e benevolenza travalicherebbe la funzione della legge che, anzichè proteggere l'innocente dal colpevole, assurdamente ed ingiustamente servirebbe al colpevole furbo ed intelligente per nuocere all'innocente.

Si è discusso e si discute tanto dei tre sistemi tipici del processo penale (accusatorio, inquisitorio, misto) e nel corso del dibattito sul presente disegno di legge l'antico dilemma *accusatio-inquisitio* ha dato luogo a lunghe e dotte disquisizioni dottrinarie. Al codice Rocco si è attribuito da alcuni carattere accusatorio misto e da altri, più drasticamente, carattere inquisitorio. Il disegno di legge in esame, invece, dovrebbe tendere all'attuazione, nel processo penale, dei caratteri del sistema accusatorio puro, ma in effetti, così come ha rilevato il senatore Leone nella seduta di ieri, detta princìpi e criteri per l'emanazione di un processo accusatorio ambiguo ed incerto.

Come ha precisato il senatore Nencioni nel suo intervento in sede di discussione generale, noi siamo per l'attuazione del processo accusatorio nella pienezza dei suoi istituti, senza alcuna ipoteca inquisitoria, ed auspichiamo che il sistema accusatorio investa non solo la parte istruttoria ma anche l'intero procedimento. Ma non vogliamo sacrificare al sistema, alla formula l'accertamento della verità che è il fine essenziale cui deve tendere realmente il processo penale. Comunque sia dottrinariamente da qualificarsi il sistema scelto, noi vogliamo che il nuovo processo penale, attuando i princìpi della Costituzione ed adeguandosi alle nuove esigenze della vita moderna, coevamente salvaguardi la difesa della società e dello Stato e tuteli la libertà e la personalità del cittadino, si svolga con la massima speditezza, assicuri una giustizia sostanziale che non può soc-

combere di fronte a preclusioni, ostacoli, espedienti meramente formali, garantisca il recupero del condannato dopo la pena e la riparazione degli errori giudiziari.

Non starò qui, in sede di dichiarazione di voto, ad esaminare e confutare le singole norme del disegno di legge, nè indugerò a fare particolari considerazioni sugli emendamenti accolti o respinti.

Nel corso della discussione generale e dell'esame degli emendamenti, il Gruppo del Movimento sociale ha ampiamente illustrato e criticato il progetto di legge e ha suggerito modifiche, rilievi ed integrazioni.

A chiusura dell'*iter* legislativo in questo ramo del Parlamento, non rimane che richiamare quanto già in precedenza evidenziato ed esprimere il nostro voto. Il voto è di attesa e di astensione, perchè se da una parte avvertiamo l'improrogabile necessità di riformare l'attuale codice di procedura penale per adeguarlo alle nuove esigenze dei tempi e della vita sociale, dall'altra parte temiamo che il nuovo codice, attuato secondo i princìpi ed i criteri indicati all'articolo 2 del disegno di legge n. 676, ispirati ad uno sproporzionato, incontrollabile e malamente inteso senso di libertà dell'individuo, possa servire a rendere assai difficile e frequentemente irrealizzabile l'accertamento della verità, a sottrarre ulteriore forza e prestigio allo Stato già inerme ed asfittico, a privare di effettiva tutela la società, a denegare vera giustizia all'uomo onesto e ad assicurare la impunità al colpevole.

Il nostro voto è di astensione nell'attesa che il Governo, all'uopo delegato, operando con ponderatezza e con senso di responsabilità ed avvalendosi della dottrina, della esperienza e della saggezza di illustri parlamentari, magistrati, professori universitari, giuristi, avvocati ed anche di qualche ausiliario della giustizia, voglia e sappia mantenere tutti gli istituti che, come disciplinati nel codice del 1930, sono tuttora pienamente idonei a regolare la vita della nostra società e voglia e sappia dettare e realizzare le novità che l'evoluzione e le esigenze del tempo moderno reclamano.

Il nuovo codice di procedura penale non deve configurare una falsa ed astratta esaltazione della libertà, non deve garantire soltanto i diritti individuali ma deve, anche e principalmente, tutelare la società e lo Stato.

Non vogliamo che la riforma, se e in quanto sarà portata a compimento e non sarà frustrata, e comunque fortemente ritardata, dalla prevedibile altalena del disegno di legge-delega tra Camera e Senato, pretendendo di donare agli italiani il nuovo « codice della libertà », realizzi in effetti un codice che, obliando l'irrinunciabile principio della autorità, attenti alla libertà.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge. Possiamo osservare in questa sede di dichiarazione di voto che il Senato ha ben operato, ha migliorato in modo molto incisivo ed importante il disegno di legge pervenutoci dalla Camera.

Ciò costituisce — a nostro avviso — per questa Assemblea un punto di merito. I criteri che si vogliono dare al nuovo codice di procedura penale aprono certamente nuove e più ampie prospettive.

Attraverso l'introduzione del sistema accusatorio, sia pure temperato — come è stato giustamente messo in rilievo durante il corso di questa discussione — si è fatto un passo decisivo verso la democratizzazione della funzione della giustizia; si è salvaguardata, nei limiti di quello che è consentito fare, la libertà umana e giuridica dell'imputato e si è, soprattutto, esaltata la funzione dei difensori.

In quest'Aula ieri si è votato un emendamento del senatore Leone tendente a ripristinare la formula della insufficienza di prove per la sentenza dibattimentale. Il nostro Gruppo ha dato il suo voto favorevole in piena coscienza. Riteniamo che il ripristino della formula dell'insufficienza di prove per la sentenza dibattimentale, escludendola invece per le sentenze istruttorie, sia una necessità. È possibile che con l'andare del tempo, in avvenire, si possa eliminare questa

formula come qualsiasi altra formula di assoluzione e che il giudice si limiterà all'alternativa: « colpevole - innocente ».

Ma allo stato attuale noi riteniamo, ripetiamo, che sia una necessità e che risponda ad effettive, concrete esigenze il mantenimento della formula assolutoria dubitativa.

Questi sono in breve i motivi per i quali il nostro Gruppo esprime con piena coscienza il suo voto favorevole al disegno di legge. Grazie. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la riforma del processo penale è certamente urgentissima, nel quadro (e in questo concordiamo con le considerazioni del collega Bardi) di una serie di riforme urgenti, che devono tutte essere varate con sollecitudine, se vogliamo che le questioni del processo penale, i rapporti tra il cittadino e lo Stato, possano trovare una soluzione soddisfacente. Una riforma urgentissima, quindi, nel quadro della riforma urgente dell'ordinamento penitenziario, dell'ordinamento giudiziario, dell'ordinamento professionale, del codice penale e di una serie di altre strutture di carattere tecnico.

Noi non riteniamo, tuttavia, che la riforma sia urgentissima solo perchè il processo penale deve essere adeguato alla società italiana in trasformazione. Non si tratta solo di rammodernare; si tratta di cancellare dal processo penale le tracce di un rapporto autoritario e inaccettabile tra il cittadino e lo Stato.

D'altra parte, lo stesso disegno di legge consacra questa necessità nella prima parte dell'articolo 2, dove dice che il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione; cioè i nuovi princìpi di convivenza democratica che la Costituzione consacra, in contrasto con gli ordinamenti precedenti, tra cui il codice penale e il codice di procedura penale, che li negavano. La riforma è urgente anche perchè questo codice di procedura penale è stato nel tempo, dopo la Liberazione, variamente rimaneggiato, senza arrivare ad una radicale e totale eliminazione delle sue parti autoritarie e antidemocratiche; e perchè in esso sono state aperte gravi lacune dall'intervento della Corte costituzionale, con sentenze abrogative o anche soltanto manipolatrici, causa ed effetto di contrasti tra la stessa Corte costituzionale e la corte di cassazione.

Noi non possiamo quindi che essere d'accordo sull'urgenza di varare un nuovo codice di procedura penale e a questo fine è innegabile che noi abbiamo dato (anche se abbiamo sempre ribadito le nostre critiche al disegno di legge) un contributo non secondario, spesso vibrato, tengo a chiarire, non per intemperanza o per livore, ma solo per passione.

Il risultato del nostro impegno e del nostro contributo positivo penso che si possa misurare anche da un solo emendamento: quello che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento la giurisdizionalizzazione del processo esecutivo. È questa indubbiamente una conquista rispetto al passato; è una conquista che introduce un principio costituzionale che era stato dimenticato, quello cioè della necessità di mantenere alla pena la sua funzione rieducatrice e quindi di controllare in maniera giurisdizionale la sua dinamicità.

Detto questo, però, noi dobbiamo ancora ribadire le nostre critiche perchè sopravvivono in questo disegno di legge princìpi, criteri che riteniamo in netto contrasto sia con una giusta interpretazione della Costituzione e del suo spirito, sia con un'esatta strutturazione del processo accusatorio. Esemplificando solo, senza voler fare un'elencazione tassativa e senza neppure illustrare le ragioni di dissenso (perchè lo abbiamo già fatto nel corso del dibattito sui vari emendamenti) ripetiamo che siamo contrari al disegno di legge perchè in esso sopravvive un rapporto gerarchico dell'accusa, del pubblico ministero, eliminato solo nella fase dibattimentale, che mantiene un giudice in una posizione subordinata. Siamo contrari perchè anche in sede dibattimentale si è voluto mantenere un tipico aspetto del pro-

cesso inquisitorio: l'intervento del presidente e dei giudici nell'interrogatorio dei testimoni e delle parti, inquinando così la dialettica del processo accusatorio.

Siamo contrari perchè nell'istituto della custodia preventiva sono stati mantenuti ancora troppo ampi i limiti, ponendo in secondo piano i diritti di libertà del cittadino e anteponendo ad essi gli interessi di una società che, non sapendo o non volendo fornire strumenti organizzativi adeguati per un processo celere, sacrifica il cittadino a una struttura arretrata.

Siamo contrari perchè la soluzione data alla dipendenza della polizia giudiziaria dal magistrato è del tutto insoddisfacente. Non si è fatto che ripetere pedissequamente il principio sancito dall'articolo 109 della Costituzione, senza tradurlo in indicazioni concrete, in criteri direttivi efficienti per il legislatore delegato.

Siamo contrari perchè la difesa non è stata posta su un piano di uguaglianza con l'accusa. In sede istruttoria, davanti al giudice istruttore, infatti, mentre l'accusa avrà una presenza attiva, la difesa avrà soltanto una presenza passiva; potrà essere testimone di quello che si svolge davanti e sotto i suoi occhi, non potrà intervenire in maniera fattiva e positiva.

Siamo contrari per la soluzione data alle formule di assoluzione. È vero, forse, che la questione della formula dell'assoluzione per insufficienza di prove pone una questione tecnica, non una questione politica; ma è una questione tecnica grave, perchè lascia sopravvivere l'antica visione del processo penale come un fatto dal quale il cittadino è comunque compromesso e dal quale deve egli purgarsi, come da un peccato, da una macchia, attraverso un suo impegno diretto; e se egli non riesce a fornire tutti gli elementi per un'assoluzione completa, se nel giudice sopravvive un dubbio scettico deve egli sopportare il peso dell'incapacità dell'uomo che lo giudica e della società.

Siamo contrari perchè — e, questo sì, è un motivo politico — si è voluto mantenere l'istituto della remissione del processo ad altro giudice per ragioni di ordine pubblico. Questo non è soltanto un fossile giuridico, è qualche cosa di più: è uno strumento obiettivamente di repressione che potrà ancora colpire nella nostra società.

Siamo contrari per la soluzione data alla scelta del tipo di istruttoria, per la discrezionalità accordata al pubblico ministero e al giudice istruttore di bruciare i tempi, e, con essi, le garanzie dell'istruttoria per mandare il giudicando davanti al giudice del fatto, nel dibattimento, quando lo credono più opportuno.

Siamo contrari perchè sopravvive un sospetto di fondo nei confronti del pubblico ministero; perchè, se il pubblico ministero rimette gli atti per un giudizio direttissimo al giudice del dibattimento, questi potrà rinviare gli atti in istruttoria, mentre, se la rimessione per un processo immediato verrà fatta dal giudice istruttore, il giudice del dibattimento non potrà fare nulla.

Sono numerose le ragioni del nostro dissenso; anche qui, in Senato, si sono verificati arretramenti, non è stato possibile superare i limiti del provvedimento che stiamo per congedare. Credo che sopravviva, in coloro che hanno combattuto questo disegno di legge, nel senso di tentarne una modificazione che mantenesse più fermo il collegamento con il passato, una profonda sfiducia negli ordinamenti: la sfiducia cioè che l'ordinamento possa giocare, per dirla con Kant, la funzione di modello di vita. Si oppone che la società è arretrata, che i costumi sono arretrati e la mentalità del nostro Paese non può recepire con facilità certe innovazioni.

E a causa di questa mentalità arretrata, di queste strutture e di questi rapporti arretrati nel nostro Paese si vuole adeguare l'ordinamento alle arretratezze e non si pensa invece che anche la legge possa avere una sua funzione creatrice di un costume e di una società nuovi, possa essere modello di vita nella prospettiva di una società diversa.

Anche questo ci trova profondamente in contrasto con coloro che hanno tentato di portare indietro il provvedimento o che non l'hanno voluto migliorare. Riscontriamo, da un punto di vista politico, che la maggioranza, pur essendo portatrice di fermenti innovatori che vogliono spostare in avanti

gli equilibri sociali e modificare gli ordinamenti, continua a non sapersi liberare da quelle frange frenanti che rappresentano certamente un ostacolo per il progresso del Paese.

Credo che un esempio l'abbiamo avuto non soltanto in quest'Aula, in questi giorni, mentre discutevamo di questo disegno di legge, ma l'abbiamo avuto anche per quanto concerne il disegno di legge governativo per l'abrogazione o la modificazione di alcune norme penali di pretto carattere fascista. Quale travagliato *iter* ministeriale ha avuto quel disegno di legge? Quali lotte hanno dovuto impegnare coloro che invece volevano che andasse avanti e venisse portato in Parlamento?

Arriva buon ultimo e forse soltanto perchè la Commissione giustizia del Senato ha portato avanti i disegni di legge di iniziativa parlamentare, ha già varato una serie di modificazioni, ha accettato una serie di abrogazioni di norme fasciste.

Anche questo dibattito ci ha dato la misura del limite della capacità di portare avanti un disegno democratico da parte della maggioranza, discorso che ripropone e rinnova la necessità di una dialettica che trova qui, nell'istituto parlamentare rappresentativo, la sua vera sede per un impegno comune per cambiare gli ordinamenti e per portare avanti le riforme più urgenti ed importanti del nostro Paese.

Per queste ragioni noi, che pure abbiamo dato un appassionato contributo al dibattito ed abbiamo conseguito modificazioni importanti come quella della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena, per la sopravvivenza di gravi limiti e contraddizioni, dobbiamo dare voto negativo al provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Follieri. Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli ordinamenti di tutti gli Stati e la nostra dottrina giuridica hanno sanzionato, attraverso l'esperienza e la rielaborazione dogmatica, quali siano i criteri distintivi tra il processo accusatorio ed il processo inquisitorio. Certo, in sede di dichiarazione di voto non è opportuno ritornare su queste precisazioni. Ma a me pare che bisogna constatare un dato: che cioè il Parlamento liberamente ha operato una scelta e ha voluto che al vecchio codice di procedura penale del 1930, ispirato ad una ideologia autoritaria, venisse sostituita una legge-delega che attribuisce al Governo la possibilità di marciare su un binario ben costruito per l'affermazione delle irrinunciabili libertà dei cittadini.

Nè è esatto che questo disegno sacrifichi l'esigenza della pace sociale, perchè anche quest'obiettivo fondamentale io credo che si raggiunga molto più facilmente quando vengano rispettati, nei limiti della dignità e del rispetto della personalità umana, i diritti irrinunciabili del cittadino. Occorre, pertanto, prendere atto di questo disegno di legge al quale la Camera prima, la Commissione giustizia e l'Aula del Senato poi, hanno dato un apporto significativo per migliorarlo. Nè credo che si debba fare una tara in ordine alla votazione che è avvenuta in quest'Aula ieri circa l'assoluzione per insufficienza di prove, istituto che è stato conservato tra le formule terminative del giudizio.

A me pare, così come dissi nella discussione generale, che la formula di assoluzione per insufficienza di prove non trova ostacolo tecnico o politico nell'articolo 27 della Costituzione nè nell'articolo corrispondente della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Noi dobbiamo riportare — ecco il significato di una riforma democratica — la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove ad una formula vera e propria di assoluzione, così come è sancito nell'articolo 479 del codice di procedura penale. Pertanto, bisogna abolire l'articolo 601 del codice di procedura penale che prevede l'estinzione di incapacità derivante da sentenza di proscioglimento e l'articolo 604 dello stesso codice il quale sancisce che si iscriva al casellario la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. È il legislatore fascista il quale ha attribuito, sulla base di una concezione volgare, un significato di semiassoluzione o di semicondanna alla formula dubitativa che

è di assoluzione. Mi pare quindi che noi non abbiamo contraddetto all'ispirazione fondamentale di questo disegno di legge, la riaffermazione cioè dei diritti di libertà e di dignità del cittadino.

Certo, non abbiamo realizzato il processo accusatorio puro, ma se noi questo risultato avessimo voluto conseguire, avremmo dovuto sopprimere sia l'istruzione sia la partecipazione della parte civile al processo penale, così come avviene in altri Stati, in particolare in Inghilterra, ove colui che delinque viene portato immediatamente innanzi ai giudici per vedere se debba subire o meno un procedimento: il giudizio delle responsabilità civili è autonomo. L'istruzione è concentrata nella oralità, nella immediatezza del dibattito. Tutto questo noi non lo abbiamo voluto non per gravare sempre, col vecchio sistema e con la vecchia mentalità, su quanti violano le leggi penali, ma soprattutto perchè ci siamo resi conto che molto probabilmente in Italia questo esperimento può essere un ponte di transizione tra il tanto vecchio e il nuovo che noi speriamo possa forgiarsi sulla base di un'esperienza. Nè è esatto che, dando al presidente del collegio giudicante la sua funzione non tanto di moderatore e di spettatore quanto di collaboratore, annulliamo il principio del sistema accusatorio vero e proprio. Anche in altri Stati infatti è consentito al presidente di fare delle opportune domande, sia pure sollecitando i difensori delle parti.

Peraltro il sistema accusatorio vero e proprio non l'abbiamo potuto trasferire in questo disegno di legge perchè la Costituzione, per i giudizi, non consente il sì e il no, il verdetto. Noi amministriamo giustizia in nome del popolo, ma attraverso i giudici previsti dalla Costituzione, senza la partecipazione dell'elemento popolare. Questa potrà essere una grande conquista cui potrà ispirarsi il legislatore democratico non appena questo esperimento avrà sortito i suoi effetti che noi speriamo utili, fruttiferi nell'interesse non solo della società italiana, ma di tutti i cittadini che finora non hanno mai saputo che cosa fosse il processo penale, che vi hanno assistito come ad un rito che riguardava solo degli indiziati, che non si sono mai resi conto di ciò che avveniva tra il banco basso della difesa e il banco alto del pubblico ministero fino alla ruota dei giudici. Questa garanzia di conoscenza noi vogliamo dare a tutti i cittadini affinchè in un processo snello, svelto il cittadino possa comprendere già dalla fase istruttoria e poi in quella dibattimentale quello che è il principio fondamentale cui si ispira il legislatore democratico, cioè il principio del reinserimento dei rei nella vita sociale. Soltanto la conoscenza del rito penale, anche per gli ignoranti, può rinvigorire la spinta psicologica per un rinnovamento spirituale dei rei e per un loro reinserimento nella società.

Alto non aggiungo. Infatti la indagine, sia pure sintetica, fatta in altri interventi, in ordine a quei punti che non sarebbero convincenti in rapporto a quello che è stato il nostro proposito, meriterebbe una lunga discussione, preclusa in questa fase e che, comunque, ha avuto già vasti approfondimenti.

La Democrazia cristiana, per il cui Gruppo io parlo, vota a favore di questo provvedimento perchè è rispondente alle sue aspirazioni, per la realizzazione dei princìpi costituzionali e di quelli contenuti nei patti internazionali, per la realizzazione soprattutto di un più ampio esercizio delle libertà di tutti i cittadini italiani. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

Z U C C A L A' , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore*. Signor Presidente, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, la pregherei di sottoporre al voto dell'Assemblea due proposte di modifica: poichè è stato approvato l'emendamento 2. 47 da me proposto, al n. 30) dell'articolo 2, è necessario sostituire le parole: « di giudizio immediato o di istruzione » con le altre « di compimento degli accertamenti e degli atti di cui al n. 33) ».

Inoltre, per una migliore tecnica espressiva, al n. 13) dell'articolo 2 le parole: « dell'affermazione » e « della esclusione » vanno

sostituite con le altre: « alla affermazione » e « alla esclusione ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, metto ai voti la modifica proposta dal relatore al numero 30) dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ora ai voti la modifica al n. 13) dell'articolo 2 proposta dal relatore. Chi la approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissioni permanenti riunite

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di oggi, le Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 9ª (Industria, commercio interno ed estero, turismo) hanno approvato il seguente disegno di legge:

« Ulteriore autorizzazione di spesa per la applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (1362), *con il seguente nuovo titolo*: « Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont ».

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

CELIDONIO, BARDI, ARNONE, FERRONI, ALBERTINI, BLOISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Nel prendere atto che da tempo le regioni Abruzzo e Basilicata attendono interventi adeguati all'atteso loro inserimento nell'area di sviluppo economico, capace di rompere l'isolamento che caratterizza la continuità di una cronica depressione, contro cui le popolazioni abruzzese e lucana continuano a reagire nella disperata ricerca di un posto di lavoro oltre i confini della Patria, fenomeno, quello dell'emigrazione, che comporta tra l'altro implicazioni anche di ordine familiare, creando spesso le premesse per possibili e deprecati sconvolgimenti di tanti focolari domestici, per cui l'auspicato impegno — espresso anche di recente — che tutte le forze politiche si incontrino per l'attuazione della riforma dell'istituto della famiglia rischia di avere un significato quanto mai retorico, non corrispondente certo alla serietà di chi a quell'impegno ha inteso ed intende dare contenuto di concretezza;

accertato che il cosiddetto « male necessario » dell'emigrazione, che da sempre affligge l'Abruzzo e la Basilicata più di ogni altra regione della Repubblica, continua tristemente a manifestarsi sino a quando non ci si deciderà ad applicare tecniche terapeutiche idonee a debellare la causa di tanto malessere, rappresentato da una disoccupazione di massa (il mini-insediamento FIAT a Sulmona, peraltro ancora *in pectore*, fa molto « supplizio di Tantalo » in rapporto al grado di arsura delle popolazioni interessate);

tenuto conto che il processo viario, in parte realizzato e in parte da realizzare, rappresenta una struttura portante e, come tale, per essere al servizio dell'economia abruzzese e lucana, reclama iniziative di sviluppo proporzionate all'entità degli interventi nel settore della viabilità programmata, che, dopo essere stata realizzata, protraendosi la denunziata situazione davvero comatosa, può appena corrispondere alle esigenze di una economia di transito, che andrebbe così ad accentuare gli squilibri tra

il Nord ed il Sud, a dispetto della conclamata politica meridionalistica che spesso si esprime, quando ciò si verifica, in termini di scelte improntate soltanto all'insegna del più deteriore mercato elettoralistico;

rilevato che tanto dequalificante immobilismo, che si protrae paurosamente da sempre, abusando della paziente fiducia di popolazioni oneste e, come tali, capaci di un residuo grado di credibilità alle ripetute assicurazioni che scattano puntualmente in concomitanza di scadenze elettorali, è stato più volte denunziato a livello parlamentare (per l'Abruzzo, tra l'altro, anche attraverso una recente interrogazione orale, n. 1923 del 27 novembre 1970, a firma del senatore Celidonio, e per la Basilicata attraverso l'interrogazione orale n. 1709 del 30 giugno 1970, a firma del senatore Bardi),

si chiede che:

1) nel settore industriale si deliberi un insediamento rapportato alle esigenze occupazionali dell'Abruzzo e della Basilicata;

2) nel settore agricolo si deliberino interventi per l'attuazione di un serio piano di irrigazione, senza del quale non è possibile reinserire in termini di idoneità nell'economia del Paese una sua componente, l'agricoltura, che diversamente continua a logorarsi in una terribile spirale di inevitabile esaurimento;

3) nel settore turistico si esamini l'intelligente possibilità di interventi a carattere d'urgenza, semplificando al massimo le relative procedure in favore di operatori che documentino la validità delle iniziative, onde evitare che i detti interventi, se diluiti nel tempo, siano esposti al sicuro rischio di eludere gli obiettivi che la politica di piano intende raggiungere. (interp. - 382)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O' , *Segretario*:

CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza della viva protesta elevata dai Consigli comunali di Allumiere, Tolfa, S. Marinella, Civitavecchia e Canale Monterano e dalle rappresentanze sindacali di quei comuni per le inammissibili denuncie contro decine e decine di lavoratori, di null'altro rei che di aver protestato contro il disservizio dei pubblici trasporti, la cui responsabilità grava esclusivamente sulle ditte concessionarie dei signori Bracci e Albicini, come è stato riconosciuto in Parlamento dallo stesso Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per salvaguardare gli interessi dei lavoratori denunciati e per revocare le concessioni alle ditte inadempienti, affidando il trasporto ad un consorzio tra gli Enti locali, come avvio alla costituzione di un'azienda regionale dei trasporti. (int. or. - 1939)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

TERRACINI, ORLANDI, PIRASTU, CAVALLI, FERMARIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se l'Ambasciata della Repubblica a Teheran lo abbia informato del processo intentato in quella città contro 17 giovani studenti posti sotto accusa per le simpatie da essi dimostrate per la causa dell'indipendenza della Palestina, e perciò considerati criminali politici, la cui sorte è stata rimessa, contrariamente alla Costituzione di quello Stato, ad un tribunale militare sottratto alla pubblicità dei dibattiti;

se non ritenga di dover rappresentare al Governo iraniano le vive preoccupazioni sorte, in conseguenza, nell'opinione pubblica del nostro Paese e, in particolare, nelle nostre università nelle quali studiano più di 500 giovani iraniani. (int. scr. - 4299)

SEGNANA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esigenza, varie volte rappresentata dai nostri

emigranti, di creare a Sciaffusa un ufficio consolare.

Nel Cantone di Sciaffusa sono presenti alcune migliaia di lavoratori italiani, i quali vengono assistiti *in loco* attraverso il recapito trisettimanale di un impiegato del consolato di Zurigo. Pur apprezzando tale servizio, gli emigranti hanno fatto presente, con maggiore frequenza in questi ultimi anni, che esso non può essere considerato soddisfacente di fronte ai numerosi problemi dei nostri lavoratori, per cui sembra giusto proporre, almeno, l'istituzione di un vice Consolato.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro se non ritenga di soddisfare, entro un termine breve di tempo, la giustificata richiesta dei nostri lavoratori e di disporre per l'istituzione a Sciaffusa di un vice Consolato, dotato di un minimo di unità di personale, che potrà certamente garantire un servizio più efficiente a favore dei connazionali che hanno dovuto, per mancanza di lavoro, lasciare il nostro Paese e verso i quali deve essere rivolta una particolare attenzione. (int. scr. - 4300)

PENNACCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono all'approvazione del piano regolatore della città di Trani, che pure era data per imminente.

È il caso di rilevare che la crisi in detta città si va facendo sempre più acuta in considerazione della stasi produttiva che trascina con sè aliquote sempre più elevate di disoccupazione. Detta crisi investe tutti i settori dell'economia, che a Trani in modo particolare si fondano essenzialmente sull'industria lapidea e sulle attività dell'edilizia.

Prima che incontrollabili reazioni possano manifestarsi nelle categorie interessate e nell'opinione pubblica, si chiede che il Ministro faccia quanto possibile per la sollecita approvazione del piano regolatore che, almeno in questa fase della crisi, può contribuire ad una ripresa delle attività produttive e ad attenuare, di conseguenza, i gravi conflitti sociali. (int. scr. - 4301)

PREMOLI, BALBO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano opportuno adeguare la tassa di concessione governativa richiesta ai farmacisti di Venezia-Centro a quella richiesta ai farmacisti di Mestre.

Tale adeguamento diventa quanto mai necessario quando si consideri il continuo calo degli abitanti di Venezia-Centro, oggi nel numero di 110.211, contro il continuo aumento di quelli di Mestre (frazione di Venezia) nel numero di 214.211. (int. scr. - 4302)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Premesso:

1) che con le risposte in data 18 aprile 1970 all'interrogazione n. 3101 dei senatori Li Vigni e Masciale ed all'interrogazione numero 4-07286 dell'onorevole Querci, il Ministro delle finanze ha comunicato di avere disposto che la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma cessasse di pretendere l'emolumento per ciascuno degli atti iscritti nel registro generale di ordine cronologico a carico dei cittadini che tale registro generale sono costretti a consultare per colmare il vuoto costituito dal ritardo (circa un mese) con il quale vengono aggiornati i registri a base nominativa;

2) che tale disposizione il Ministero avrebbe impartito con la lettera del 24 gennaio 1970, n. 412996, della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette;

3) che il 20 aprile 1970 il conservatore in carica a tale data è stato, per limiti di età, sostituito da un reggente proveniente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari,

si chiede di conoscere:

a) quali uffici ha disimpegnato detto reggente prima del 20 aprile 1970 ed in considerazione di quali particolari attitudini egli è stato preposto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma (la più importante e remunerativa d'Italia), dal momento che

ignorava la suddetta disposizione ministeriale del 24 gennaio 1970, n. 412996;

b) il testo dell'anzidetta disposizione del 24 gennaio 1970, n. 412996, della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, Div. IV. (int. scr. - 4303)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 9 dicembre 1970

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 9 dicembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (1433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 (1434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ZUCCALÀ ed altri. — Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del Codice di procedura penale per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore (1286).

3. BISANTIS e ACCILI. — Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1284).

II. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 14,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari